

Ipotesi per una gestione partecipata delle biobanche genetiche concepite come beni comuni

Lorenzo Marilotti*

HYPOTHESES FOR A PARTICIPATORY MANAGEMENT OF GENETIC BIOBANKS UNDERSTOOD AS COMMON GOODS

ABSTRACT: The article offers experimental hypotheses for a participatory management of genetic biobanks understood as common goods, considering the characteristics of genetic data and balancing technocratic tendencies of research with participatory instances of donors in the activity of the biobank. In particular, two models are proposed: external participation with the power of intervention and internal participation or self-management.

KEYWORDS: Genetic data; common goods; scientific research; solidarity; participation

ABSTRACT: L'articolo, alla luce delle caratteristiche dei dati genetici e nel bilanciare le tendenze tecnocratiche della ricerca con le istanze di partecipazione dei donatori all'attività della biobanca, propone due possibili ipotesi sperimentali per una gestione partecipata delle biobanche genetiche concepite come beni comuni: partecipazione esterna con potere di intervento e partecipazione interna o autogestione.

PAROLE CHIAVE: Dati genetici; beni comuni; ricerca scientifica; solidarietà; partecipazione

SOMMARIO: 1. Le biobanche genetiche di ricerca come beni comuni – 2. Principi ispiratori per una gestione “ecologica” della biobanca come bene comune tra “tecnocrazia” della ricerca e partecipazione degli interessati – 3. La costituzione di un ente per la gestione partecipata della biobanca – 4. Partecipazione esterna con poteri di intervento – 5. Partecipazione interna o autogestione – 6. Conclusioni.

«Lasciai a ciascuno la scelta di come legarsi al proprio vicino. E così dove non c'era amicizia il nastro passava teso e dritto nel rispetto delle parti, dove l'amicizia c'era invece si faceva un nodo simbolico. Dove c'era un legame d'amore veniva fatto un fiocco e al nastro legati anche dei pani tipici detti *su pani pintau*»

Maria Lai, intervistata a proposito della sua opera *Legarsi alla montagna*, 1981 (www.archiviomarialai.com)

* *Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Cagliari. Mail: lorenzomari-lotti@tiscali.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*

1. Le biobanche genetiche di ricerca come beni comuni

Risulta sempre più evidente l'importanza strategica delle varie forme di biobanche a fini diagnostici, terapeutici e di ricerca (ad esempio, le c.d. biobanche sanitarie, di popolazione, genetiche o varianti ibride delle stesse) come strumento razionale di perseguimento del progresso dell'umanità in campo scientifico e, in special modo, medico-sanitario¹.

Con riguardo alle biobanche genetiche, oggetto del presente lavoro, esse consistono in infrastrutture, allo stesso tempo fisiche e giuridiche, atte a raccogliere e custodire ampie quantità di campioni biologici e, in generale, dati genetici in modo tale che i ricercatori possano agevolmente disporre di tali raccolte ai fini del più razionale svolgimento della ricerca genetica², branca scientifica cruciale per il progresso dell'umanità³, come riconosciuto, tra l'altro, anche in sede UNESCO⁴.

Parallelamente alla costituzione di un sempre maggior numero di biobanche⁵, emerge, altresì, il problema della loro gestione e regolamentazione, attualmente limitata a interventi normativi e

¹ Sia consentito rimandare ai contributi contenuti in C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI (a cura di), *Forum Biodiritto 2010. La disciplina delle biobanche a fini terapeutici e di ricerca*, Trento, 2012, *passim*. Si vedano, inoltre, *ex multis*, C.M. ROMEO CASABONA, *Utilización de muestras biológicas humanas con fines de investigación en biomédica y regulación de biobancos*, in ID. (a cura di), *Retos de la investigación y comercialización de nuevos fármacos*, Bilbao, 2008, 284 ss.; M. MACIOTTI, *Le biobanche di ricerca. Studio comparato sulla "zona grigia" tra privacy e proprietà*, Trento, 2013, *passim*; A. SANTOSSUOSSO, I. A. COLUSSI, *Diritto e genetica delle popolazioni*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di Biodiritto*, tomo I, *Il governo del corpo*, Milano, 2011, 368-369; M. MACIOTTI, U. IZZO, G. PASCUZZI, M. BARBARESCHI, *La disciplina giuridica delle biobanche*, in *Pathologica*, 2008, 86 ss.; L. MARINI, *Le biobanche di cellule staminali cordonali tra norme comunitarie e disciplina nazionale*, in *Dir. comm. int.*, 4, 2007, 893 ss.; R. PACIA, *Campione biologico e consenso informato nella ricerca genetica: il possibile ruolo delle biobanche*, in *Jus Civile*, 3, 2014, 65 ss.; A. DE ROBBIO, *Biobanche e proprietà intellettuale: commons o caveat?*, in *Bibliotime*, 3, 2010, 1 ss.; P. REBULLA, L. LECCHI, S. GIOVANELLI, B. BUTTI, E. SALVATERRA, *Biobanking in the year 2007*, in *Transfus. Med. Hemother.*, 34, 2007, 286 ss.; B. GUIDI, M. GERBI, F. IANNACCONI, M. DI PAOLO, *Dall'habeas corpus all'habeas data: regole per l'archiviazione del materiale biologico*, in *Resp. civ. prev.*, 1, 2019, 349 ss.; C. RICCI, P. RICCI, *Le biobanche di ricerca: questioni e disciplina*, in *Riv. it. med leg.*, 1, 2018, 93 ss.

² L'utilità di tali piattaforme, al pari delle altre tipologie di biobanche, è innegabile dato che, se il tesoro informativo contenuto nei dati genetici può essere valorizzato esclusivamente tramite strumenti per analizzare i campioni, le sequenze genomiche e i relativi dati, è altrettanto cruciale che esistano infrastrutture fisiche e giuridiche atte a consentire in maniera razionale tali operazioni. Sulla sequenza dati – strumenti di analisi – piattaforme cfr. G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 4, 2022, 971; R. DUCATO, *Database genetici, biobanche e "health information technology"*, in G. PASCUZZI (a cura di), *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2016, 308-309. Da ciò discende l'ovvia considerazione che maggiore sia la condivisione di informazioni genetiche e maggiore sarà il raggiungimento di benefici per la ricerca e dunque per il progresso dell'umanità dal momento che ciò consente a ricercatori di diverse branche di avere una medesima fonte di grandi dimensioni senza dover avere ciascuno la propria piccola biobanca. Cfr. M. CIANCIMINO, *Circolazione "secondaria" di dati sanitari e biobanche. Nuovi paradigmi contrattuali e istanze personalistiche*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 1, 2022, 46-47.

³ Per una ricostruzione storica della genetica sia consentito rimandare a I. AMPOLLINI, *Breve storia della genetica: cronologia, concetti, temi*, in *Biolaw Journal*, 1, 2023, 37 ss. e bibliografia ivi citata.

⁴ Si veda in particolare l'art. 1 della Dichiarazione universale UNESCO sul genoma umano e sui diritti umani dell'11 novembre 1997 (la dichiarazione è visionabile al seguente collegamento <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-human-genome-and-human-rights>).

⁵ Si pensi alla diffusione di consorzi di carattere globale come GIANT e BioShare. In proposito sulla diffusione di infrastrutture e su modelli concreti si vedano B.M. KNOPPERS, J.R. HARRIS, A.M. TASSE, I. BUDIN-LJØSNE, J. KAYE, M. DESCHENES, M.H. ZAWATI, *Towards data sharing code of conduct for international genomic research*, in *Genome*

amministrativi in tema di tutela dei dati personali (in considerazione del valore informativo del contenuto delle biobanche)⁶ e da ulteriore normativa sparuta e settoriale⁷.

In merito alle biobanche genetiche, come si è avuto modo di sostenere in precedenza su questa Rivista⁸, si aderisce all'orientamento volto a ritenere condivisibile e auspicabile, al fine di una corretta composizione dei relevantissimi interessi pubblici e privati coinvolti, leggere il contenuto di tali biobanche (i dati genetici), ma anche il contenitore stesso (la biobanca genetica), attraverso la categoria giuseconomica⁹ dei beni comuni¹⁰ e, nello specifico, rispettivamente come *knowledge commons* (i dati) e

Med., 3, 2011, 46; I. BUDIN-LJØSNE, J. ISAEVA, B. M. KNOPPERS, A. M. TASSE, H. Y. SHEN, M. I. MCCARTHY, J. R. HARRIS, *Data sharing in large research consortia experiences and recommendations from ENGAGE*, in *Eur. Jour. Hum. Gen.*, 3, 2014, 317-321; B.M. KNOPPERS, J. R. HARRIS, I. BUDIN-LJØSNE, E.S. DOVE, *A human rights approach to an international code of conduct for genomic and clinical data sharing*, in *Hum Genet.*, 7, 2014, 895-903; I. BUDIN-LJØSNE, P. BURTON, J. ISAEVA, A. GAYE, A. TURNER, M.J. MURTAGH, S. WALLACE, V. FERRETTI, J. R. HARRIS, *DataSHIELD: an ethically robust solution to multiple-site individual-level data analysis*, in *Pub. He. Gen.*, 2, 2015, 87-96; C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks: the Italian framework as a case study for the implications for citizen's health through public-private initiatives*, in *Jour. Comm. Gen.*, 9, 2018, 183-184.

⁶ Con specifico riferimento al trattamento di dati genetici rilevano l'art. 9 § lett. j del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 e l'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003 e il provvedimento generale del Garante della privacy 5 giugno 2019 n. 146. Sul sistema di tutela multilivello cfr. ex multis V. K. PORMEISTER, *Genetic research and applicable law: the intra-EU conflict of laws as a regulatory challenge to cross-border genetic research*, in *Journal of Law and the Biosciences*, 3, 2018, 706-723; R. CIPPITANI, *Il trattamento dei dati genetici a fini di ricerca scientifica*, in *Diritto e processo*, 2018, 95 ss.; R. LATTANZI, *Ricerca genetica e protezione dei dati personali*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di Biodiritto*, tomo I, *Il governo del corpo*, Milano, 2011, 333-338; E. STEFANINI, *Dati genetici e diritti fondamentali*, Padova, 2008, *passim*.

⁷ Come la legge 85/2009 relativa alla banca dati nazionale del DNA attuativa del Trattato di Prüm. Sul tema si rimanda, ex multis, a C. PARIS, *Biobanche di ricerca e banca dati nazionale del DNA: un difficile bilanciamento tra interessi contrapposti*, in *Biolaw Journal*, 1, 2022, 99 ss.

⁸ Cfr. L. MARILLOTTI, *I dati genetici tra dimensione individuale e collettiva*, in *Biolaw Journal*, 1, 2021, 165 ss.

⁹ Sulla categoria giuseconomica dei beni comuni il rimando è d'obbligo a E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, trad. it., Venezia, 2009, *passim*; M. A. HELLER, *The tragedy of the anticommons. A concise introduction and lexicon*, in *The Modern Law Review*, 76, 2013, 6-25. Sull'importanza di tale categoria per un arricchimento concettuale finalizzato a meglio comprendere la postmodernità giuridica P. GROSSI, *Le proprietà collettive ieri, oggi e domani*, in C. BERNARDI, F. BRANCACCIO, D. FESTA, B. M. MENNINI (a cura di), *Fare spazio. Pratiche del comune e diritto alla città*, Milano, 2014, 47.

¹⁰ Su beni comuni e raccolte di campioni cfr. S. RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, in particolare 325. Su beni comuni e *knowledge-based goods* cfr. A. IULIANI, *Prime riflessioni in tema di beni comuni*, in *Europa e Diritto privato*, 2, 2012, 622. Sull'utilizzo della categoria dei beni comuni per i campioni biologici staccati dal corpo e per i dati genetici al fine di esaltare l'aspetto informativo e costituire un bilanciamento razionale tra interessi donatori, medici e ricercatori cfr., ex multis, C. CARDINALE, *L'acquisto delle parti staccate dal corpo umano: Sympathy for the devil?*, in A. MIRANDA (a cura di), *Modernità del pensiero giuridico di G. Crisculi e diritto comparato*, vol. II, Torino, 2015, 64; M. C. TALLACCHINI, *Retorica dell'anonimia e proprietà dei materiali biologici umani*, in F. D'AGOSTINO (a cura di), *Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo donato*, Milano, 2003, 191-192; I. RAPISARDA, *Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico umano*, in *Eur. dir. priv.*, 2, 2017, 650 ss.; C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., in particolare 183; R. CIPPITANI, *Il trattamento dei dati genetici*, cit., 129. Recentemente si veda F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche: limiti e prospettive de iure condendo*, in *federalismi.it*, 5, 2021, 130-172.

come infrastruttura assimilabile alle raccolte di *knowledge commons* (l'infrastruttura nel suo complesso)¹¹.

Data questa premessa, non si può prescindere dal porsi l'ulteriore e relevantissimo problema della gestione delle biobanche genetiche concepite come beni comuni e, nella sede odierna, si proverà, per l'appunto, a delineare alcune ipotetiche modalità di gestione anche traendo, ove possibile, spunto da già esistenti esperienze ricavabili dal diritto amministrativo dei beni comuni, come, tra l'altro, i patti di collaborazione tra P.A. e cittadini per l'utilizzo (o il riutilizzo) di beni pubblici o privati¹².

Primariamente, però, occorre fornire sinteticamente un quadro di riferimento per comprendere perché si giunga a ipotizzare come chiave di lettura per le biobanche genetiche il modello concettuale dei beni comuni.

Ebbene, la ragione risiede nei caratteri dei peculiarissimi dati che esse contengono, ossia i dati genetici¹³: in estrema sintesi, i dati genetici e il concetto di sequenza genetica evocano una rete di elementi e circostanze al limite del paradossale, come il fatto che la sequenza genetica sia immutabile e possa condurre a trarre informazioni sul passato, sul presente e sul futuro della persona fisica alla quale la sequenza afferisce¹⁴; inoltre, la sequenza di una persona fisica è fino al 50% analoga alla sequenza dei suoi parenti di sangue con la conseguenza che si tratta di una parte del corpo almeno parzialmente condivisa con altri esseri umani¹⁵.

¹¹ Categoria a sua volta facente parte dei *new commons* secondo la suddivisione operata da Hess. Cfr. C. HESS, *Mapping the new commons*, Bloomington, 2008, *passim*. Sul tema si vedano anche S.B. SCHARPER, H. CUNNINGHAM, *The Genetic Commons: Resisting the Neo-liberal Enclosure of Life*, in *Social Analysis*, 3, 2006, 195 ss.; D.J. FAYE, *Biorespecting, Genetic Patenting and Indigenous Populations: Challenges Under a Restructured Information Commons*, in *Journal of World Intellectual Property*, 3, 2004, 401 ss.; J. RIFKIN, *The Treaty Initiative to Share the Genetic Commons*, in *Regulatory Affairs Journal*, 12, 2002, 974- 975. R. A. SEDJO, *Property Rights, Genetic Resources, and Biotechnological Change*, in *The Journal of Law and Economics*, 1, 1992, 199 ss. Sulla classificazione si rimanda anche a F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 166-168.

¹² Su possibili modelli di gestione forniti dal diritto amministrativo dei beni comuni cfr., *ex multis*, R. A. ALBANESE, E. MICHELAZZO (a cura di), *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, Torino, 2020, *passim*; S. FOÀ, V. VIALE, *La tutela amministrativa dei beni comuni*, in *Volerelaluna.it*, 2020, *passim*; M.F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni: i patti di collaborazione*, in *Foro amm.*, 12, 2019, 2200 ss.; M. BOMBARDELLI, *La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive*, in *Giorn. dir. amm.*, 5, 2018, 559 ss.; ID. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, 2016, *passim*; G. ARENA, *Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni*, in *Labsus.org*, 2016, *passim*; A. DI PORTO, *Per uno statuto della proprietà dei beni destinati all'uso pubblico*, in *Dir. soc.*, 3, 2016, 551 ss.; F. GIGLIONI, *I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città*, in *Munus*, 2, 2016, 286 ss.; P. MICHARA, *Beni comuni e patti di collaborazione. I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L'esperienza del comune di Bologna*, in *Aedon*, 2, 2016, 10 ss.

¹³ In via generale, sui caratteri dei dati genetici cfr. E. STEFANINI, *Dati genetici condivisi: una nuova frontiera per la privacy*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 3, 2008, 1223-1238; V. MENESINI, *Introduzione allo studio giuridico della nuova genetica*, Milano, 2003, *passim*; S. ZULLO, *Il ruolo dell'epigenetica tra il paradigma dell'identità e quello della responsabilità*, in *Ragion pratica*, 45 (2), 2015, 529-545; L. CALIFANO, *Il trattamento dei dati genetici: finalità di ricerca, esigenze di sicurezza e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Cult. giur.*, 4, 2017, 13; A. VILLELLA, *La ricerca genetica tra libertà e limiti*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2020, 861-872.

¹⁴ Sul carattere predittivo e immutabile cfr. G.J. ANNAS, *Privacy rules for DNA databanks: protecting coded "future diaries"*, in *JAMA*, 270 (19), 1993, 2346-2350; L.B. ANDREWS, *DNA testing, banking and individual rights*, in B. M. KNOPPER, G.M. LABERGE, *Genetic screening. From newborns to DNA typing*, Amsterdam, 1990, 217 ss.

¹⁵ Sulla c.d. «shared nature» cfr., *ex multis*, N. RAM, *DNA by the entirety*, in *Columbia Law Rev.*, 4, 2015, 877; E. STEFANINI, *Dati genetici e diritti fondamentali*, cit., 3; I. DE MIGUEL BERIAIN, D. JOVE, *Is it possible to place limits on*

Ai già di per sé problematici caratteri della sequenza genetica si accompagna l'ulteriore questione della difficoltà di realizzare tecnicamente l'unica effettiva forma di protezione degli interessati sul piano della tutela della *privacy*, ossia un'anonimizzazione assoluta e irreversibile dei dati afferenti alla sequenza genetica. Da ciò consegue l'impossibilità di slegare i dati genetici dai soggetti-fonte (si preferisce tale espressione a quella di "donatore" per rimarcare il legame non dissolvibile tra soggetto e dati) e l'ancor più complessa difficoltà regolatoria¹⁶.

Ad ogni modo, anche nella difficile ipotesi nella quale si riuscisse a conseguire un'anonimizzazione quasi irreversibile, tale circostanza depotenzierebbe il valore e l'utilità dei dati in quanto, frequentemente, la ricerca genetica si basa anche sull'associazione dei dati alle persone fisiche; senza contare il fatto che ciò impedirebbe ai soggetti-fonte di fruire di preziose informazioni connesse ai risultati della ricerca (c.d. *follow-up*)¹⁷.

Deve aggiungersi che le specificità dei dati genetici risultano riverberarsi anche nel rapporto tra questi e il loro eventuale supporto fisico, ossia i campioni biologici: infatti, sebbene la normativa in materia, essenzialmente il GDPR, differenzi il supporto fisico, ossia il campione biologico, dall'elemento informativo, ossia i dati genetici, entrambi sono accomunati da una capacità informazionale idonea a rendere uniforme la disciplina sia dei dati sia del loro supporto materiale¹⁸.

Da tutti gli elementi evidenziati, al fine di poter effettivamente tutelare la propria sfera personale, deriva la necessità per l'interessato di mantenere, ex art. 7 §3 GDPR, un potere di revoca (*ad nutum* e, potenzialmente, anche egoistica) del consenso al trattamento dei propri dati genetici. Il potere di revoca, tuttavia, si scontra con le relevantissime esigenze di ricerca genetica e, laddove fosse effettuato

the self-determination of your own genetic data? Certainly, and there is an urgent need for it!, in *Biolaw Journal*, 1, 2021, 209 ss.

¹⁶ Il Garante italiano prende atto di tale ostacolo scientifico e, infatti, si riferisce a misure per rendere temporaneamente non intelligibili gli interessati (cfr. il punto 4.2, lett. e del provvedimento 146/2019). In generale, i pregiudizi per gli interessati possono essere innumerevoli e in una moltitudine di ambiti come quello assicurativo, bancario, lavorativo. I pregiudizi sono esponenzialmente più elevati se, come spesso avviene, i dati dovessero essere elaborati mediante sistemi di intelligenza artificiale, anche eventualmente associati a *big data* su abitudini e stili di vita dei soggetti-fonte. Cfr. V. ZENO ZENOVICH, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *Riv. dir. med.*, 2, 2018, 36; E. BATTELLI, *Big data e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi*, in *Corr. Giur.*, 12, 2019, 1517.

¹⁷ Cfr. M.C. TALLACCHINI, *Retorica dell'anonimia*, cit., 171-173; J.E. LUNSHOF, R. CHADWICK, D.B. VORHAUS, G.M. CHURCH, *From Genetic Privacy to Open Consent*, in *Nature Reviews Genetics*, 9, 2008, 406-411; M. MACIOTTI, *Lo statuto giuridico della corporeità e le biobanche di ricerca*, in C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI (a cura di), *Forum Biodiritto 2010*, cit., 206; M. GYMREK, A.L. MCGUIRE, D. GOLAN, E. HALPERIN, Y. ERLICH, *Identifying Personal Genomes by Surname Inference*, in *Science*, 339, 2013, 321-324; M. ANGRIST, *Genetic privacy needs a more nuanced approach*, in *Nature*, 494, 2013, 7; N. RAM, *DNA by the entirety*, in *Columbia Law Rev.*, 4, 2015, 886; I. RAPISARDA, *Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico umano*, cit., 660; G. PEDRAZZI, Art. 89, in G. M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy*, Milano, 2018, 656; R. CIPPITANI, *Il trattamento dei dati genetici*, cit., 119; F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 144-145. Sul valore privatistico e pubblicistico delle informazioni genetiche si veda anche L. CHIEFFI, *Le informazioni sul patrimonio genetico tra diritti del singolo e interessi pubblici*, in *Rivista AIC*, 4, 2011, 1 ss.

¹⁸ Cfr. I. RAPISARDA, *Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali. Verso il definitivo superamento del paradigma privatistico?*, in *Europa e diritto privato*, 2, 2021, 310 e 331. Del resto, laddove un titolare del trattamento detenga campioni biologici per effettuare ricerca genetica e successivamente si veda notificata una revoca del consenso al trattamento, si nutrono forti perplessità sulle ulteriori possibilità di impiegare tali campioni biologici. In proposito cfr. C. RICCI, P. RICCI, *Le biobanche di ricerca*, cit., 97; M. MACIOTTI, *Le biobanche di ricerca*, cit., 163.

in via massiva da una pluralità di soggetti-fonte donatori, potrebbe, fatti salvi i trattamenti effettuati prima della revoca¹⁹ o i casi di limite al diritto di cancellazione nel caso di trattamenti effettuati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica²⁰, compromettere per il futuro l'esistenza di intere biobanche.

Allo stato attuale, il concetto di *privacy* è progressivamente evoluto verso un diritto al controllo delle informazioni da parte dell'interessato²¹ e può scorgersi la tendenza normativa a definire forme di circolazione dei dati basate su modelli maggiormente solidaristici e pubblicistici, come nel campo del trattamento secondario o degli usi secondari dei dati raccolti per scopi di elevato interesse pubblico (ad esempio, nel caso della ricerca in ambito sanitario)²²; tuttavia, anche considerando tali evoluzioni, se il previo consenso dell'interessato può in certi casi limite non essere necessario²³, il potere di revoca espressa resta inscalfibile²⁴.

Davanti alle caratteristiche dei dati genetici e all'*impasse* tra tutela dei soggetti-fonte e impellenti esigenze di ricerca per il progresso umano favorite dall'allestimento di biobanche, comincia, dunque, ad apparire sempre più discutibile e controversa l'applicazione delle categorie tradizionali del diritto pubblico e privato per determinare la corretta composizione di interessi e relazioni gravitanti intorno alle raccolte di dati genetici (e campioni biologici) a fini di ricerca. In considerazione di ciò, potrebbero risultare opportuni nuovi approcci e nuove definizioni²⁵ anche di sistemi che, nel superare impostazioni

¹⁹ Come infatti prevede l'art. 7 §3 secondo periodo del GDPR ai sensi del quale «la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca». Suò punto si veda anche l'art. 13 §2 lett. c) del GDPR.

²⁰ Si veda in proposito l'art. 17 §3 lett. d) del GDPR.

²¹ Sull'evoluzione del concetto cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 122; ID., *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 593 ss.; G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012, 1 ss.; V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: elementi per un bilancio ventennale*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 9-10; I. RAPISARDA, *Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali*, cit., 302-303.

²² Sul punto si veda l'articolo 110, comma 1, del Codice della *privacy* alla luce del quale «il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario, ad esempio, quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del GDPR, ma non è necessario neanche laddove la a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca». Nella medesima ottica si veda anche l'articolo 110-bis del Codice della *privacy*, il quale affida, tra l'altro, al Garante ampi poteri di autorizzare il trattamento secondario laddove la ricerca del consenso risulti impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.

²³ Come per l'appunto nel caso dei citati articoli 110 e 110-bis del Codice della *privacy*.

²⁴ Cfr., *ex multis*, A. DI MAJO, *Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela*, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, Torino, 1999, 230; W.W. LOWRANCE, *Learning from Experience: Privacy and the Secondary Use of Data in Health Research*, Londra, 2002, 27; I. RAPISARDA, *Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali*, cit., 315 e 320-323; M. CIANCIMINO, *Circolazione "secondaria" di dati sanitari e biobanche*, cit., 46-47; R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *federalismi.it*, 21, 2019, 351-357.

²⁵ Cfr. M.C. TALLACCHINI, *Retorica dell'anonimia*, cit., 171-173; C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 178; M. CIANCIMINO, *Circolazione "secondaria" di dati sanitari e biobanche*, cit., 46-47; A. BERNES, *Dati e ricerca genetica. Dalla tutela individuale*

eccessivamente individualiste, riscoprono e valorizzano la dimensione relazionale e collettivo-solidaristica²⁶: in tale dimensione, la solidarietà non ha una accezione paternalistica ma è connessa alla fratellanza e alle relazioni tra componenti delle collettività (globali, nazionali o locali) oggetto e metro della regolazione giuridica ed è, contemporaneamente, obiettivo e strumento di emancipazione sociale e democratica²⁷; in altri termini, la solidarietà come fratellanza nella gestione delle risorse può contribuire a guidare uno sviluppo ecologico del sistema economico e giuridico²⁸.

Con riferimento allo sviluppo di approcci solidaristici nella gestione delle biobanche, emerge, quindi, l'importanza di una regolamentazione essenzialmente pubblicistica del fenomeno che sappia, anche in applicazione del principio di sussidiarietà, favorire adeguate soluzioni gestorie.

In proposito, sono stati proposti in letteratura articolati modelli di governo pubblicistici.

In particolare, gli interessi superindividuali sottesi al funzionamento delle biobanche potrebbero condurre verso una visione collettivo-solidaristica sostitutiva o complementare a una visione individualista: la costituzione e l'accesso alle biobanche avrebbe così un'accezione a prevalenza pubblicistica²⁹. Si badi bene, però, che la complessità dei problemi è tale che anche l'ipotesi di una proprietà e/o una titolarità pubblica pare tutt'altro che risolutiva e, anzi, se sviluppata mediante le categorie tradizionali figlie dell'individualismo borghese, potrebbe riproporre il medesimo schema individualista nella sua declinazione di assolutismo del pubblico (come fenomeno speculare all'assolutismo del privato proprietario) o di solidarietà meramente paternalistica e non realmente connessa alla fratellanza.

alla gestione procedurale, in *Biolaw Journal*, 1, 2022, 74-76; E. ERRIGO, *Big healthcare data sets: circolazione e nuove forme di appartenenza*, in *Biolaw Journal*, 3, 2022, 94-95.

²⁶ Cfr. G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 995. Questo anche considerando il parallelo problema del fatto che i mercati dei dati tendano a far emergere il «divario di potere reale» tra interessati e soggetti che intendano trattare i dati, con la conseguenza che vi è chi ritiene sempre più auspicabile «il coinvolgimento di soggetti collettivi». G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 984. Cfr. anche C. WENDEHORST, S. SCHWAMBERGER, J. GRINZINGER, *Datentreuhand – wie hilfreich sind sachenrechtliche Konzepte?*, in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, Tubinga, 2020, 108 ss.

²⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, *passim* e in particolare 21-27; ID., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, *passim* e in particolare 93-94; S. GIUBBONI, *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, Bologna, 2012, *passim* e in particolare 229; G. ALPA, *La solidarietà nel diritto privato europeo. Spunti e problemi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 2022, 993 ss.; J. CHEVALLIER, D. COCHART, *Présentation*, in J. CHEVALLIER, D. COCHART (a cura di), *La solidarité: un sentiment républicain?*, Parigi, 1992, 5. Con riferimento alla dimensione costituzionale della solidarietà ex multis F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002, *passim*; L. CARLASSARE, *Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse*, in Costituzionalismo.it, 1, 2013.

²⁸ Sullo sviluppo del concetto di ecologia del diritto, sul quale di tornerà, si rimanda a F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza politica beni comuni*, Sansepolcro, 2017, *passim*.

²⁹ Da ciò si potrebbe «accogliere un nuovo concetto di bene comprensivo di un raggio di interessi più ampio, che trovi fondamento nel valore intrinseco della persona e che invochi, per i dati raccolti su larga scala, un diverso statuto giuridico, più in linea con gli obiettivi del trattamento delle informazioni sanitarie»: A questo si potrebbe accompagnare «una nuova forma di appartenenza, connotata non dai tradizionali poteri di godimento e disposizione – in questo contesto non contemplabili – né dall'autorizzazione, una tantum, alla raccolta dei dati tramite il consenso; quanto, invece, da poteri “nuovi” e “diversi”, che investono il controllo sull'informazione “circolante” e la partecipazione all'elaborazione ed alla gestione del dato». E. ERRIGO, *Big healthcare data sets*, cit., 102-104 e 109. Cfr. anche N. MUCIACCIA, *Osservazioni preliminari per uno studio sul riutilizzo dei big healthcare data*, in *Riv. dir. priv.*, 3, 2020, 345; I. GARACI, *Lo statuto giuridico dei nuovi beni immateriali: fra proprietà privata e beni comuni*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2015, 435.

Pertanto, anche sul versante del diritto pubblico vi è chi rileva, se non il vero e proprio rischio di legittimare paradigmi espropriativi³⁰, quantomeno l'inadeguatezza delle attuali categorie e l'opportunità di (ri)pensare preliminarmente un diritto pubblico che sia «capace di leggere le nuove categorie giuridiche, economiche, sociali, al punto da andare oltre il rapporto dominicale dominus-bene, o comunque in grado di rappresentarlo a condizioni diverse»³¹.

È in quest'ottica che, trascendendo la dimensione individuale (nella sua duplice declinazione dell'assolutismo del privato ma anche del pubblico) verso una visione realmente collettivo-solidaristica e biocentrica³², le biobanche genetiche possono prestarsi a essere concepite come raccolte di beni comuni e, quindi, come beni comuni esse stesse al fine di valorizzare trasparenza e partecipazione nel bilanciamento tra tutela personalistico-informazionale dei dati genetici e promozione della ricerca³³.

Se la descritta soluzione interpretativa si pone l'obiettivo di cercare di mediare in astratto tra opposti interessi altamente rilevanti, come si è detto, resta, tuttavia, aperto e insoluto il significativo problema di quale sia l'assetto gestionale che, nel rispetto del sistema di regolazione multilivello, garantisca un effettivo bilanciamento tra gli interessi sottesi e realizzi una efficace relazione tra enti di ricerca pubblici o privati, comunità scientifica e società civile³⁴, ossia tutti coloro i quali siano accomunati dalla responsabilità della valorizzazione di tale peculiare bene comune³⁵.

2. Principi ispiratori per una gestione “ecologica” delle biobanche genetiche di ricerca come beni comuni tra “tecnocrazia” della ricerca e partecipazione degli interessati

Prima di valutare, nel concreto, possibili modelli di gestione delle biobanche concepite come beni comuni, è opportuno verificare quali debbano essere i principi ispiratori della gestione.

All'interno del complesso problema dell'amministrazione e della tutela dei beni comuni³⁶, significative coordinate per ipotizzare modelli di gestione per le biobanche genetiche possono ricavarsi dai caratteri del concetto di bene comune come estrapolabile dalla convergenza di talune ricostruzioni emerse,

³⁰ Cfr. I. RAPISARDA, *Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali*, cit., 335.

³¹ Con specifico riferimento ai dati genetici si veda R. CIPPITANI, *La investigación científica sobre los recursos genéticos: reflexiones jurídicas*, in C. MAYORGA, M. TREGGIARI (a cura di), *Biodiversidad y conocimientos tradicionales. Perspectivas históricas, socioculturales y jurídicas*, Santiago del Cile, 2018, 133-135. Più in generale si veda A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013, 61-62.

³² Cfr. P. MADDALENA, *Cosa sono i beni comuni e come si difendono*, in Ambienteditto.it, 2, 2023, 11-12.

³³ Cfr. L. MARILOTTI, *I dati genetici tra dimensione individuale e collettiva*, cit., 165 ss. Ma la concezione delle biobanche genetiche come beni comuni può essere anche una risposta a effetti distorsivi della globalizzazione selvaggia, alla *deregulation* e all'inerzia dei poteri pubblici. Cfr. F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 164; I. RAPISARDA, *Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico umano*, cit., 650; P. GROSSI, *Le proprietà collettive ieri*, cit., 37 ss.; M. BARCELONA, *A proposito dei «beni comuni»: tra diritto, politica e crisi della democrazia*, in AA.VV., *Studi in onore di Augusto Sinagra*, V, Roma, 2013, 123 ss.; A. LUCARELLI, *Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni*, in *Quale Stato*, 3-4, 2007, 87 ss.

³⁴ Cfr. C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 178. S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 95.

³⁵ Sulla comunanza di responsabilità tra soggetti pubblici e privati nella cura del bene comune cfr. G. ARENA, *Da beni pubblici a beni comuni*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2022, 653.

³⁶ Sul problema, cfr., *ex multis*, M.F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni*, cit., 2200 ss.

nonostante la difficoltà definitoria³⁷, da rilevanti elaborazioni dottrinali e arresti giurisprudenziali volti a estrarre dalla Costituzione del 1948 tale concetto³⁸.

A prescindere dal problema della sistematizzazione e della classificazione dei beni comuni, pare, quindi, possibile ritenere che i tratti essenziali che debbano caratterizzare la gestione di un bene secondo lo schema del bene comune siano, da un punto di vista organizzativo, la dimensione “ecologica” (da οἶκος, ossia ambiente) e partecipativa e, da un punto di vista teleologico, la funzionalizzazione della fruizione del bene e/o di qualsiasi attività sul bene alla tutela e alla valorizzazione dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona. Deve essere, altresì, precisato che la dimensione ecologico-

³⁷ Le concezioni di bene comune non convergono in una tipologia di bene o di diritto sul bene paragonabile a quelle definite dal Codice civile e, anzi, vi è chi ritiene che si pervenga «all’identificazione dei beni comuni dal basso, ovvero attraverso le pratiche, i conflitti sociali e soprattutto attraverso la percezione diffusa che quel bene debba soddisfare esigenze collettive» mentre «non potrà mai trattarsi di una categoria merceologica definibile astrattamente dall’alto». A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 66. Da ciò consegue il fatto che la categoria sia ancora oggi in via di progressiva definizione. Cfr. P. MADDALENA, *Cosa sono i beni comuni e come si difendono*, cit., 1 ss.; G. FIDONE, *Dai beni comuni all’Amministrazione Condivisa*, in *Dir. e proc. amm.*, 2, 2022, 435-460; R. MICCÙ, M. FRANCAVIGLIA, *Le forme giuridiche dell’acqua. Le dimensioni costituzionali di uno strumento di coesione sociale e territoriale*, Torino, 2019, 29 ss.; A. MAZZITELLI, *Costituzione e beni comuni: una categoria giuridica auspicabile?*, in federalismi.it, 21, 2018, 2 ss.; M. T. P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Note minime su beni comuni e funzione amministrativa*, in Costituzionalismo.it, 1, 2017, 81-113; W. GASPARRI, *Suolo, bene comune? Contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà privata*, in *Dir. pub.*, 1, 2016, 69 ss.; M. LUCIANI, *Una discussione sui beni comuni*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 375 ss.; F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 381 ss.; I. CIOLLI, *Sulla natura giuridica dei beni comuni*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 457 ss.; S. STAIANO, *Beni comuni categoria ideologicamente estenuata*, in *Dir. e soc.*, 3, 2016, 415 ss.; V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de jure condendo su un dibattito in corso*, in AA.VV., *Scritti in onore di Franco Bassi*, vol. 2, Napoli, 2015, 1131 ss.; F. MARINELLI, voce *Beni comuni*, in *Enc. dir., Annali*, vol. VII, Milano, Giuffrè, 2014, 157 ss.; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2012, *passim*; M. R. MARELLA, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 15 ss.

³⁸ La giurisprudenza ha da tempo confermato che la Costituzione apra ai beni comuni come metodo interpretativo per regolare il godimento di beni direttamente funzionali a diritti fondamentali. Si vedano le celebri sentenze della Cassazione a Sezioni Unite nn. 3665/2011 e 3811/2011 e i numerosi commenti tra i quali G. CARAPEZZA FIGLIA, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 535 ss.; P. CHIRULLI, *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà*, in Giustamm.it, 2012, 1 ss.; L. FULCINITI, *Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpretata i beni pubblici*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 7-8, 2011, 473 ss.; F. CORTESE, *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*, in *Giorn. dir. amm.*, 11, 2011, 1170 ss.; S. LIETO, *Beni comuni, diritti fondamentali e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica*, in *Pol. dir.*, 2, 2011, 331 ss. La necessità di prescindere dalla titolarità per regolare il godimento di beni direttamente funzionali alla tutela dei diritti fondamentali può scorgersi anche dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia. Cfr. Corte EDU sez II, sent. 23 settembre 2014 nella causa *Valle Pierimpì Società Agricola s.p.a. c. Italia*, con nota di C. PATERA, *La Corte europea indirizza verso un sistema di governance che precinda dall’aspetto proprietario*, in Labsus.org, 19 febbraio 2015. Parallelamente a tali aperture, il frutto del meritorio lavoro della Commissione Rodotà, sebbene non sia fino ad ora mai stato trasfuso in una riforma legislativa, ha comunque fornito delle coordinate per una migliore categorizzazione. Sui lavori della Commissione Rodotà cfr. U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2012, *passim*; M. RENNA, *Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici*, in G. COLOMBINI (a cura di), *I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale*, Napoli, 2009, 23; E. REVIGLIO, *Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della Commissione Rodotà*, in *Pol. dir.*, 3, 2008, 531 ss.

partecipativa e la funzionalizzazione alla tutela della persona si intersecano in un rapporto circolare di interdipendenza³⁹.

A ciò deve aggiungersi che, per la fruizione di tali beni non è determinante la titolarità formale quanto, piuttosto, la modalità di godimento e gestione/cura sostituendo la logica mercantile con quella ecologico-sociale: in tal modo, la fruizione dei beni a formale titolarità pubblica può avvenire mediante lo schema dei beni comuni «anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza attiva [e] l'adozione di responsabili politiche pubbliche, che le istituzioni dovrebbero porre in essere, non sull'ancestrale titolo proprietario, ma in quanto tutori del più ampio concetto di interesse generale»⁴⁰; e, al contempo, ciò può valere anche per i beni a formale titolarità privata, mediante responsabili autolimitazioni e/o atti solidaristici dei privati proprietari al fine di perseguire l'interesse generale.

Applicando quanto osservato alle biobanche genetiche, a prescindere dal fatto che la titolarità di tali infrastrutture sia di enti di ricerca pubblici o privati, la dimensione individualista che può favorire una gestione irrazionale della risorsa genetica, ha il duplice risvolto nel potere dei condivisori di materiale genetico di interrompere, anche per motivi puramente egoistici, la ricerca e, altresì, nel potere dei padroni della biobanca genetica di gestire la biobanca attraverso schemi eccessivamente tecnocratici che non contemplano una reale partecipazione della comunità degli interessati al bene⁴¹.

Se il relevantissimo potere di revoca del consenso, difficilmente scalfibile, può pregiudicare, se esercitato massivamente, il futuro di intere ricerche (per le quali possono anche essere stati effettuati ingenti investimenti in termini di tempo e risorse), può ritenersi, altresì, che un governo delle biobanche

³⁹ In quest'ottica, i beni comuni si pongono come una risposta dell'ordinamento multilivello per la fruizione, a prescindere del formale titolo proprietario, di alcune tipologie di beni strettamente funzionali allo sviluppo della persona umana ma anche della collettività e alla promozione dell'eguaglianza sostanziale. Ciò anche in alternativa al regresso del diritto pubblico verso schemi pan-privatistici espressione di un neo-liberismo predatorio e de-umanizzante. Tale regressione, come è stato osservato in dottrina, «non soltanto ha frustrato la spinta attuativa dei principi costituzionali, ma ha altresì mortificato la natura più intima della Costituzione, ovvero quella dimensione sociale da perseguire non soltanto attraverso un ampliamento del ruolo e delle funzioni del pubblico, dello Stato, dei poteri pubblici, ma anche attraverso la dimensione partecipativa del comune, inteso non quale ente pubblico, ma quale nuova percezione del pubblico anti-proprietaria, anti-individualistica e anti-utilitaristica, estranea alle logiche imperanti dell'imperium e del dominium (ancorché pubblico) sul bene». A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 24. Tale processo di «frantumazione del diritto pubblico» è stato influenzato da «una matrice dominante liberista, che ha caratterizzato e strumentalizzato il dibattito di integrazione europea, e, soprattutto, della latitanza di un diritto pubblico europeo che dovrebbe realizzarsi attraverso politiche di coesione, che non abbiano il loro prius nel mercato, nella concorrenza, ma in politiche pubbliche mirate, [...] beni comuni nei quali la concorrenza non può essere intesa quale strumento adeguato ad elevare il tenore di vita dei popoli». Ibidem. Cfr. anche ID., *Il modello sociale ed economico europeo*, in A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea*, Napoli, 2009, passim; ID., *Principi costituzionali europei, politiche pubbliche, dimensioni di effettività. Per un diritto pubblico europeo dell'economia*, in *Dir. pubbl. eur. Rass.*, 1, 2006, 1 ss.; ID., *Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale. Verso i beni comuni*, in *Dir. e soc.*, 2016, 483 ss.; U. MATTEI, *I beni comuni e le comunità locali. Dai lavori della Commissione Rodotà ai percorsi di rigenerazione urbana*, in R.A. ALBANESE, E. MICHELAZZO (a cura di), *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 15; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 112; ID., *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Questione giustizia*, 5, 2011, 237 ss.; C. MICCICHÉ, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2018, 96 ss.

⁴⁰ A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 69.

⁴¹ Pur tenendo conto della fisiologica conflittualità tra opinione pubblica e potere scientifico. Cfr. G. D'AMICO, *Il potere della scienza e (quello del)'opinione pubblica. Spunti di riflessione*, in *Biolaw Journal*, 1, 2023, 15-17.



genetiche eccessivamente tecnocratico possa non essere il modo più razionale di gestire la biobanca in quanto potrebbe non generare adeguata fiducia nei donatori i quali potrebbero sentirsi legittimati in ogni momento a ritirarsi dalla ricerca: infatti, generalmente le biobanche si limitano a costituire piattaforme nelle quali il soggetto-fonte risulta un mero strumento e la gestione della ricerca e della condivisione dei risultati resta stabilita esclusivamente dai padroni pubblici o privati della biobanca (schema dominicale) e dal più o meno stretto cenacolo di scienziati che collaborano con i padroni dell'infrastruttura. Tuttavia, tale schema appare un ostacolo al preservare e all'alimentare la fiducia dei donatori, dato che, anche laddove si trattassero i dati genetici per ragioni pubblicistiche e il trattamento fosse per legge metaconsensuale, anche in tal caso, nell'ottica della necessaria tutela della dignità umana dei soggetti-fonte, non si potrebbero (e non sarebbe nemmeno conveniente) relegare tali soggetti al ruolo di meri strumenti.

Ad avviso di chi scrive, proprio la gestione della biobanca genetica come bene comune può essere particolarmente efficiente e può evitare o scongiurare massive revoche del consenso favorendo, anzi, una ricerca stabile, analogamente a soluzioni proposte per altri *knowledge commons* anche sanitari⁴². Resta da comprendere quali siano i principi applicabili a una soluzione gestoria razionale per garantire la fruizione efficiente di tali beni considerati come comuni.

A tal riguardo, pare essenziale evitare forme di governo eccessivamente tecnocratiche e conseguentemente adottare forme di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti fonte⁴³ in quanto la partecipazione nella gestione può scongiurare che scelte individuali(ste) possano inficiare fruttuose possibilità di fruizione del bene stesso⁴⁴.

Del resto, le biobanche genetiche esistono solamente grazie al fatto che il soggetto-fonte conferisca valore ai dati mediante il consenso⁴⁵ o, seguendo l'approccio adottato in questa sede, grazie al fatto che il soggetto-fonte, con atto di condivisione dentro la biobanca, renda i dati genetici da bene comune

⁴² Cfr. A. MARCHESE, *Profili civilistici dell'Information Technology in ambito sanitario*, ESI, 2021, 210 ss.; P. DONATI, L'unità del sapere, la conoscenza come bene comune relazionale, in P. DONATI, L. ALICI, G. GABRIELLI (a cura di), *Beni relazionali. La conoscenza che accomuna*, Milano, 2021, 13 ss.

⁴³ Sulla necessità di soluzioni bilaterali e partecipative cfr. anche G. D'AMICO, *Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?*, in Dirittifondamentali.it, 2, 2019, 12-13; R. CIPPITANI, *Il trattamento dei dati genetici*, cit., 129. In assenza di una «rivalorizzazione del ruolo dei soggetti interessati» vi è chi ritiene che «il potenziale informativo e conoscitivo raggiungibile tramite le diverse forme di networking nel contesto sanitario finisca per restare inesperto, per il timore di incorrere in trattamenti illeciti o per la diffidenza degli utenti». Questo «evidentemente, ben può incidere anche sull'effettività del diritto alla salute ex art. 32 Cost., nella misura in cui si rallenti il (sano) progresso della ricerca scientifica». M. CIANCIMINO, *Circolazione "secondaria" di dati sanitari e biobanche*, cit., 46-47.

⁴⁴ Cfr. S. VILLAMENA, *Note in tema di beni comuni e partecipazione*, in M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, 2016, 144-145.

⁴⁵ In quest'ottica, «il consenso sarebbe capace di attribuire alle informazioni sanitarie raccolte su larga scala il rango di beni giuridici, indipendentemente dalla relativa titolarità – tra l'altro di difficile individuazione nel caso di grandi set di dati – ed in ragione degli interessi generali che la raccolta persegue, finalizzata allo sviluppo e alla condivisione della conoscenza». E. ERRIGO, *Big healthcare data sets*, cit., 101. Cfr. anche, in materia di tessuti biologici umani, V. CALDERAI, *A pound of man's flesh. Consenso alla ricerca sui tessuti biologici umani e teoria dei beni*, in G. RESTA, A.M. GAMBINO (a cura di), *La ricerca su materiali biologici di origine umana: giuristi e scienziati a confronto*, Roma, 2018, 78.

in potenza a bene comune in atto fruibile dalla collettività⁴⁶. E, dato che il soggetto-fonte, con questo atto di condivisione, contribuisce al progresso dell'umanità, esso non può essere relegato a mero strumento: cosicché da tale atto di condivisione devono derivare poteri di intervento che non solo stemperino forme di governo tecnocratico delle biobanche ma, bensì, forniscano sistemi gestori alternativi. Ma, in ogni caso, è essenziale che i soggetti-fonte siano coinvolti attivamente nella gestione in quanto la condivisione solidaristica ha ad oggetto beni particolarmente sensibili⁴⁷.

A questo proposito, come è stato rilevato in dottrina, in certi casi l'apertura della risorsa comune alla comunità può non derivare da atti di autonomia privata, ma da atti e fatti, in senso lato «politici» in quanto espressione delle comunità che vivono il (o nel) bene o che appartengono a gruppi settoriali ai quali è riconosciuto un legame con il bene⁴⁸. Diversamente, nel caso delle biobanche genetiche, può osservarsi che i soggetti-fonte contribuiscano, in un certo senso, a creare essi stessi il bene in quanto forniscono, con atto di condivisione solidaristica, i propri dati genetici (o partecipano della sequenza genetica dei condivisori se parenti di sangue di questi ultimi).

Per tali ragioni, a differenza di modelli nei quali il soggetto-fonte conferisca semplicemente il consenso, magari anche mediante forme di interazione dinamica⁴⁹, ma resti essenzialmente un estraneo rispetto

⁴⁶ Nel caso della gestione di biobanche contenenti campioni biologici e informazioni genetiche, sebbene i dati possano essere riconducibili a un soggetto fonte, tali dati sono utilizzati nell'interesse della collettività e i risultati scientifici sono condivisi. Cfr. F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 166-167; C. CARDINALE, *L'acquisto delle parti staccate dal corpo umano*, cit., 64-66; M. MACIOTTI, *Le biobanche di ricerca*, cit., 2013, *passim*; S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., 95; M.C. TALLACCHINI, *Retorica dell'anonimia*, cit., 191-192. Deve, in ogni caso, precisarsi che la forma di godimento ha un valore economicamente valutabile, in quanto migliorativo della qualità della vita delle persone (cfr. A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 73) ma non corrisponde propriamente al concetto di lucro quanto alla condivisione solidaristica dei risultati della ricerca. Sul passaggio dalla solidarietà produttivistica alla solidarietà costituzionale finalizzata al pieno sviluppo della persona umana sia consentito rimandare a P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 161 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tecniche e ideologie nella disciplina delle acque. Dagli «usi di pubblico generale interesse» ai «beni comuni»*, in F. MACARIO, A. ADDANTE, D. COSTANTINO (a cura di), *Scritti in memoria di Michele Costantino*, tomo I, Napoli, 2019, 199.

⁴⁷ Questo si pone in sintonia anche con la teoria del consenso sociale informato inteso come diritto dei cittadini non solo a fruire dei vantaggi connessi al progresso scientifico, ma anche a partecipare alla ricerca e accedere «alla stanza delle decisioni, là dove la cosiddetta creazione scientifica viene ideata». Cfr. C. FLAMIGNI, *Sul consenso sociale informato*, in *BioLaw Journal*, 2, 2017, 201-204 e in particolare 203.

⁴⁸ V. CERULLI IRELLI, *Proprietà, beni pubblici, beni comuni*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2022, 644.

⁴⁹ Le difficoltà causate dalla necessità di richiedere sempre nuovi e specifici consensi hanno portato all'elaborazione di teorie su consensi flessibili e aperti per rendere più agevole la prosecuzione della ricerca. In proposito si possono citare il consenso ampio (*broad consent*), il consenso presunto con necessità di esprimere espressamente il dissenso affinché i dati messi a disposizione non siano più trattati, il consenso in bianco (*blanket consent*) e, *last but not least*, il consenso dinamico (*dynamic consent*) caratterizzato dalla possibilità di monitorare gli utilizzi secondari. Cfr. *ex multis*, F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 151; L. COPPOLA, A. CIANFLONE, A. M. GRIMALDI, M. INCORONATO, P. BEVILACQUA, F. MESSINA, S. BASELICE, A. SORICELLI, P. MIRABELLI, M. SALVATORE, *Biobanking in health care: evolution and future directions*, in *Jour. Transl. Med.*, 17, 2019, 9; R. CIPPITANI, *Il trattamento dei dati genetici*, cit., 107 ss.; C. PICIOCCI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 180; I. RAPISARDA, *Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico umano*, cit., 659; I. BUDIN-LJØSNE, H.J.A. TEARE, J. KAYE, S. BECK, H. BENTZEN, L. CAENAZZO, C. COLLETT, F. D'ABRAMO, H. FELZMANN, T. FINLAY, M. JAVAID, E. JONES, V. KATIĆ, A. SIMPSON, D. MASCALZONI, *Dynamic Consent: a potential solution to some of the challenges of modern biomedical research*, in *BMC Medical Ethics*, 4, 2017, 1-10; R. LATTANZI, *Ricerca genetica e protezione dei dati personali*, cit., 343.

alla biobanca, nel concepire le forme di gestione di una infrastruttura nella quale i soggetti-fonte abbiano condiviso solidaristicamente i propri dati come beni comuni in atto pare essenziale che i soggetti-fonte non siano meri oggetti della ricerca ma siano protagonisti o «partners»⁵⁰ della biobanca.

Da tale assunto consegue che debbano essere incentivate dal soggetto pubblico o privato titolare della biobanca forme di reale e significativa partecipazione delle comunità di riferimento del bene⁵¹, *in primis* dei soggetti-fonte mediante modalità di amministrazione condivisa⁵².

A ciò può aggiungersi che tale partecipazione risulta, altresì, utile per la ricerca in quanto il consenso statico in molti casi può presentarsi come obsoleto dato che la ricerca può evolvere nel tempo: cosicché una effettiva partecipazione dei soggetti-fonte può rendere più agevole il perfezionamento in corso d'opera dei progetti esistenti o l'adesione a nuovi progetti⁵³.

In tal senso, le forme di reale e significativa partecipazione non dovrebbero limitarsi a un coinvolgimento solo in caso di modifica del trattamento dei dati ma sarebbe auspicabile, invece, che si estrinsecassero nel conferire ai soggetti-fonte poteri ulteriori alla revoca del consenso e coincidenti con veri diritti di intervento⁵⁴ nella vita della biobanca, di partecipazione alla gestione della stessa e, in ogni caso, di limite e vincolo alla discrezionalità del potere dei soggetti titolari della biobanca⁵⁵, al fine di «garantire un bilanciamento costituzionalmente orientato tra i diversi interessi in gioco»⁵⁶.

⁵⁰ Cfr. J. KAYE, L. CURREN, N. ANDERSON, K. EDWARDS, S.M. FULLERTON, N. KANELLOPOULOU, D. LUND, D.G. MACRTHUR, D. MASCALZONI, J. SHEPHERD, P. L. TAYLOR, S. F. TERRY, S. F. WINTER, *From Patients to Partners: Participant-Centric Initiatives in Biomedical Research*, in *Nature Reviews Genetics*, 5, 2012, 371-376.

⁵¹ Per utili principi in merito al concetto di comunità di riferimento del bene cfr. N. ZAMARO, *Comunità, organizzazioni non profit e attivismo civico*, in AA.VV., *La fiducia nelle pratiche di comunità. Modelli ed esperienze di partecipazione condivisa tra cittadini, amministrazioni e imprese, Rapporto 2022 di Italiadecide*, Bologna, 2022, *passim*.

⁵² Cfr. G. FIDONE, *Dai beni comuni all'Amministrazione Condivisa*, in *Dir. e proc. amm.*, 2, 2022, 435-460.

⁵³ C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 184.

⁵⁴ Questi diritti di intervento e partecipazione ben possono scaturire dall'atto mediante il quale si conferisce il consenso al trattamento e/o dalla condivisione e dalla costituzione del bene comune in atto: in tal caso, infatti, si conferisce destinazione al bene messo a disposizione della biobanca e se ne regola la modalità di fruizione. Cfr. V. CALDERAI, *A pound of man's flesh*, cit., 78.

⁵⁵ Premesso che nel trattamento dei dati genetici a fini di ricerca e nella gestione delle biobanche di ricerca che tali dati contengono il soggetto che prende le decisioni agisce mediante l'esercizio di un potere, è irrilevante definire tale potere come pubblicistico o privatistico poiché il potere di disposizione e il trattamento dei dati sono comunque incardinati nei ranghi del bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e della limitazione degli arbitri del titolare del trattamento. Cfr. I. RAPISARDA, *Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali*, cit., 306; F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2, 2017, 387. La sensibilizzazione e la compressione della discrezionalità del soggetto titolare mediante una maggiore partecipazione della comunità di interessati è una tendenza favorita dalla concezione come bene comune. Cfr. M. T. P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Note minime su beni comuni e funzione amministrativa*, in Costituzionalismo.it, 1, 2017, 92-93; A. LUCARELLI, *Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici*, cit., 454 ss.

⁵⁶ F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 166-167; C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 183. Esattamente come nei beni comuni urbani la gestione condivisa e partecipata risulta utile per la migliore valutazione degli interessi pubblici e privati orbitanti intorno al bene (cfr. M. F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni*, cit., 2200) e del resto per i beni comuni urbani si parla di procedimentalizzazione atipica con una applicazione in forma semplificata delle regole della l. 241/1990. Cfr. A. SIMONATI, *Per la gestione «partecipata» dei beni comuni*,

Proprio in applicazione dello schema dei beni comuni urbani, deve essere precisato che questi poteri di intervento non dovrebbero sfociare in azioni anarchiche o irrazionali che, ovviamente, minerebbero le fondamenta di una razionale gestione dell'infrastruttura e pregiudicherebbero gli interessi generali; al contrario potrebbe essere garantita la partecipazione dei donatori mediante concreti poteri nella governance come, ad esempio, la previsione di strumenti di democrazia partecipativa e di prossimità, ma anche attraverso dibattiti, istruttorie e controlli⁵⁷.

Inoltre, la partecipazione dei soggetti-fonte dovrebbe svolgersi in maniera da non contrapporre questi ultimi alla comunità degli scienziati preposti alla biobanca o che a qualsiasi titolo svolgano ricerca per mezzo della biobanca: questo al fine di non correre il rischio di trasformare un dispotismo tecnocratico nel suo opposto ossia una sorta di olocrazia in campo genetico⁵⁸.

Alla luce di ciò, nella composizione tra le esigenze partecipative dei donatori e il rispetto della scienza, l'opinione di un soggetto-fonte privo degli strumenti per comprendere proposte e risultati della ricerca genetica non potrà porsi sullo stesso piano dello studio di un ricercatore; allo stesso tempo, però, è dovere del gestore della biobanca rendere le proposte e i risultati della ricerca comprensibili per i soggetti-fonte, giacché, solo in seguito a tale essenziale attività paideutica, i soggetti-fonte potrebbero dirsi sufficientemente informati per esercitare i poteri partecipativi (poteri lo si ribadisce ulteriori rispetto a quelli scaturenti dalla normativa in materia di dati personali).

Ebbene, nella dimensione ecologico-solidaristica tipica della concezione della biobanca come bene comune, non vi è, quindi, contrapposizione tra valorizzazione della scienza e volontà di partecipazione dei donatori; al contrario, nella dimensione in esame, il valore della scienza è così elevato che deve essere condiviso con i soggetti-fonte che hanno solidaristicamente reso fruibili informazioni vitali per la comunità scientifica.

Al fine di definire l'approccio degli scienziati preposti alla biobanca o operanti nella stessa è possibile prendere esempio dagli ordinari sistemi elaborati per ottenere il consenso dai soggetti-fonte⁵⁹ con la precisazione, mai superflua, che, nel nostro caso, la partecipazione dei soggetti-fonte nella biobanca come bene comune è un *quid pluris* rispetto ai poteri scaturenti dalla normativa sulla *privacy*.

In particolare, i ricercatori (e tutti coloro che siano preposti alla biobanca) nell'approcciarsi alla comunità dei soggetti-fonte e nel rendere aperta e comprensibile la ricerca, dovrebbero comunicare con chiarezza ma dovrebbero anche essere pazienti e di larghe vedute e accettare che i soggetti-fonte, in quanto non tecnici, possano fare domande banali e/o poco pertinenti, ma possano addirittura

in M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Napoli, 2016, 113 ss.

⁵⁷ Esattamente come avviene per i beni comuni urbani e rurali. Su tali strumenti cfr. A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 26-27.

⁵⁸ Sui pericoli della partecipazione eccessivamente invadente dei donatori si veda F. D'ABRAMO, *Biobank research, informed consent and society. Towards a new alliance?*, in *Journ. Epidemiol Community Health*, 11, 2015, 1125-1128.

⁵⁹ Infatti, la necessità che la comunità scientifica non resti nella *comfort zone* di una *turris eburnea* ma curi una adeguata comunicazione con i donatori è alla base anche del sistema del consenso dinamico. Sul punto cfr. I. BUDIN-LJØSNE, H.J. TEARE, J. KAYE, S. BECK, H. BENTZEN, L. CAENAZZO, C. COLLETT, F. D'ABRAMO, H. FELZMANN, T. FINLAY, M. JAVAID, E. JONES, V. KATIĆ, A. SIMPSON, D. MASCALZONI, *Dynamic Consent*, cit., 7.

sollevare polemiche sulla gestione⁶⁰. Inoltre, può essere utile allestire portali *online* simili a quelli adoperati nel sistema del consenso dinamico⁶¹ al fine di raggiungere utilmente e in tempi rapidi la maggior parte dei soggetti-fonte, con la precisazione che un portale non è sufficiente per garantire un effettivo coinvolgimento di soggetti che eventualmente abbiano difficoltà o non abbiano accesso ad internet o sono anziani e che, pertanto, alla piattaforma devono accompagnarsi ricerche “casa per casa” e incontri.

3. La costituzione di un ente per la gestione partecipata della biobanca

Tracciate per sommi capi le coordinate per una gestione delle biobanche genetiche concepite come beni comuni, ci si può, a questo punto, domandare quale possa essere la formula che possa adempiere agli obiettivi che ci si è prefissati nei precedenti paragrafi.

A tale proposito, una possibile risposta sembra poter giungere attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, principio che agisce come strumento di «emancipazione delle esperienze sociali, attribuendo a esse un valore giuridico che altrimenti stenterebbe a essere riconosciuto se non in termini di mera espressione di autonomia privata del tutto disancorata dagli interessi generali»⁶². Inoltre, se la sussidiarietà anche orizzontale ha una valenza di responsabilizzazione «bidirezionale» per il pubblico e per il privato⁶³ per la cura di interessi di rilevanza sociale come quelli sottesi alle biobanche genetiche, allora le modalità di amministrazione e tutela possono estrinsecarsi in interventi non solo del pubblico ma anche di privati opportunamente resi partecipi.

Sotto questo profilo, una modalità per conciliare i poteri dei titolari della biobanca e i poteri partecipi dei soggetti-fonte potrebbe essere fondere le due posizioni formalizzando nello statuto della

⁶⁰ In questo modo nel sistema del consenso dinamico i soggetti-fonte risultano maggiormente coinvolti, impegnati e, in ultima analisi, produttivi per la ricerca. Cfr. I. BUDIN-LJØSNE, H.J. TEARE, J. KAYE, S. BECK, H. BENTZEN, L. CAENAZZO, C. COLLETT, F. D'ABRAMO, H. FELZMANN, T. FINLAY, M. JAVAID, E. JONES, V. KATÍĆ, A. SIMPSON, D. MASCALZONI, *Dynamic Consent*, cit., 8.

⁶¹ Cfr. cfr. V. COATHUP, H.J. TEARE, J. MINARI, G. YOSHIZAWA, J. KAYE, M. P. TAKAHASHI, *Using digital technologies to engage with medical research: views of myotonic dystrophy patients in Japan*, in *BMC Med Ethics*, 1, 2016, 51. Tra i sistemi di consenso dinamico, particolarmente rilevante è l'esempio del CHRIS del Sud Tirolo, sistema «che valorizza un ruolo proattivo e consapevole dei partecipanti, che ben si attaglia alla componente della comunità così spiccata nelle biobanche di popolazione». S. FANNI, *Le biobanche di popolazione al vaglio della Suprema Corte di Cassazione: alcune note critiche sull'Ordinanza n. 27325 del 7 ottobre 2021*, in *BiLaw Journal*, 4, 2022, 296. CHRIS opera conferendo la possibilità ai partecipanti di scegliere per quali studi poter concedere l'utilizzo del proprio materiale biologico e personalizzare anche in corso d'opera anche mediante portale online (cfr. C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 186-187; R. BIASIOTTO, P. P. PRAMSTALLER, D. MASCALZONI, *The dynamic consent of the Cooperative Health Research in South Tyrol (CHRIS) study*, in *BioLaw Journal*, 1, 2021, 277-287; D. MASCALZONI, R. MELOTTI, C. PATTARO, P. P. PRAMSTALLER, M. GÖGELE, A. DE GRANDI, R. BIASIOTTO, *Ten years of dynamic consent in the CHRIS study: informed consent as a dynamic process*, in *Europ. Journ. Hum. Gen.*, 30, 2022, 1391-1397.

⁶² F. GIGLIONI, *I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani*, cit., 286. Cfr. anche M. F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni*, cit., 2200. Questo anche in attuazione di una nuova forma di coinvolgimento dei cittadini secondo il concetto di libertà attiva. Cfr. F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994, in particolare 101 ss.

⁶³ Cfr. F. MANGANARO, *Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche*, in *Dir. amm.*, 1-2, 2014, 96-97.

biobanca il coinvolgimento e/o il ruolo partecipativo-collaborativo dei soggetti-fonte nell'ottica di un'amministrazione condivisa: in questo schema non solo non vi sarebbe contrapposizione tra chi esercita il potere e chi è destinatario o fruitore, ma vi sarebbe invece sinergia⁶⁴ e, inoltre, i poteri del titolare del bene (pubblico o privato che sia) sarebbero condizionati dalla partecipazione dei soggetti fonte⁶⁵. In tal caso, analogamente ai patti di collaborazione tra PA e cittadini per l'utilizzo di beni comuni, la P.A., laddove titolare della biobanca, non opererebbe in forma autoritativa e imperativa in quanto sarebbe più utile per gli interessi sottesi che essa esercitasse i suoi poteri e le sue funzioni secondo schemi collaborativi e ove possibile paritetici (ex art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990)⁶⁶. E nel caso di biobanca a titolarità privata, il potere del titolare sul bene risulterebbe temperato dal valore sociale del bene che si atteggia a un uso comune con la conseguente permanenza di fasci di diritti propri dei soggetti-fonte idonei a condizionare il potere del privato titolare. Ovviamente, in entrambi i casi (titolarità formale pubblica o privata) il fascio di diritti dei soggetti-fonte condivisori non sarebbe limitato ai diritti conseguenti al consenso ma riguarderebbe differenti e ulteriori posizioni connesse alla gestione del bene.

A questo punto si può rilevare che la biobanca possa presentarsi come bene comune solo se vi fosse una comunità di riferimento dei soggetti fonte e dei fruitori, costituiti in ente, oppure ancora se vi fossero enti (pubblici o privati) che individuassero la biobanca come bene comune attraverso atti dell'autonomia privata come statuti di enti e negozi giuridici⁶⁷.

Da ciò consegue l'opportunità di domandarsi quale sia la forma giuridica atta a raggiungere tali scopi, tenendo conto che, concependo le biobanche genetiche come beni comuni, allora l'ente gestorio dovrebbe avere un apparato organizzativo tale da «guarantee both the nature of the biological samples as commons and the respect of the aim of the research through their proper use» tenendo conto delle peculiarità dei dati genetici⁶⁸.

Sulla forma di questo soggetto gestore si può discutere e, a tal proposito, si possono presentare due ipotesi ricostruttive definibili come “partecipazione esterna con poteri di intervento” e “autogestione”.

⁶⁴ Cfr. G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1997, 29 ss.; ID., *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. Cost.*, 3, 2020, 1449 ss.

⁶⁵ Cfr. M. RENNA, C. MICCICHÈ, *Beni pubblici e diritti d'uso pubblico. La resilienza delle prerogative collettive al mutare dei modelli di sviluppo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2022, 696; G. FIDONE, *Il coinvolgimento del settore privato nell'amministrazione condivisa dei beni comuni: un patto tra parte pubblica, comunità e privati fondato sulla fiducia e collaborazione*, in *Il dir. dell'economia*, 1, 2023, in particolare 377 ss.

⁶⁶ Cfr. G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, cit., 29 ss.; ID., *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. Cost.*, 3, 2020, 1449 ss.; F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni*, cit., 2201.

⁶⁷ Sull'individuazione cfr. E. MICHELAZZO, *Individuazione del bene*, in R.A. ALBANESE, E. MICHELAZZO (a cura di), *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 81.

⁶⁸ C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 184.

4. Partecipazione esterna con poteri di intervento

Secondo una prima impostazione, definibile come “partecipazione esterna con poteri di intervento”, il titolare della biobanca potrebbe essere un ente pubblico o privato⁶⁹ che riconosca in via statutaria tra le proprie finalità la custodia e la gestione di un bene comune coincidente nella biobanca genetica.

A tale previsione statutaria si accompagnerebbe la previsione (mediante atto non autoritativo laddove la biobanca fosse a titolarità pubblica) di un patto tra titolare della biobanca e soggetti-fonte non dissimile dagli ordinari patti di collaborazione dei beni comuni urbani⁷⁰.

Con tale atto paritetico⁷¹ il soggetto-fonte condividerebbe nella biobanca i propri dati genetici con spirito solidaristico. Sulla base di ciò, se inizialmente i titolari dei beni a rigor di logica potrebbero essere i soggetti-fonte ciascuno per la propria porzione condivisa, tali soggetti con l’atto di condivisione creerebbero il bene comune in atto (formato dalla somma dei dati condivisi) e acconsentirebbero a non esercitare, salvo casi eccezionali, poteri autoritativi sul bene condiviso ponendosi in un approccio collaborativo con la comunità dei ricercatori: così il nuovo titolare gestore del bene comune potrebbe essere l’ente al quale si attribuisca la gestione del bene comune, il quale è irrilevante che abbia forma pubblica o privata, dal momento che sarebbe strumento direttamente attuativo dei diritti fondamentali e massima espressione di sussidiarietà orizzontale dei cittadini.

Contestualmente alla condivisione, il soggetto-fonte acquisirebbe, senza divenire socio dell’ente, il potere di condizionare l’ente e vigilare sull’attività del titolare della biobanca mediante procedimenti

⁶⁹ Sebbene la forma pubblica o privata non sia in astratto rilevante, qualora fossero rispettate la dimensione ecologica e le finalità collettivo-solidaristiche, può ritenersi preferibile, come suggerito in dottrina, che l’ente titolare della biobanca volto a conservare i dati e a metterli a disposizione dei ricercatori sia un ente pubblico o un ente a completa partecipazione pubblica in quanto il regime pubblicistico può essere una migliore garanzia per il rispetto delle regole sulla *privacy*, per il corretto governo della ricerca ma anche per rischi di mercato e di fallimento economico dell’infrastruttura, circostanza, quest’ultima da scongiurare in ogni modo stante la delicatezza dei beni custoditi dalla biobanca. In tal senso C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 184.

⁷⁰ Cfr. R.A. ALBANESE, *Istituti e regole per il governo condiviso dei beni comuni urbani*, in R.A. ALBANESE, E. MICHELAZZO (a cura di), *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 36-37. Per i beni comuni urbani si usa distinguere tra patti ordinari (per gestione di piccoli beni o per gestioni/manutenzioni minime) e complessi (per beni aventi significativo valore economico/culturale e richiedono attività anche di notevole complessità: esempio la gestione di un teatro storico). Cfr. M.F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni*, cit., 2208; G. FIDONE, *Il coinvolgimento del settore privato nell’amministrazione condivisa dei beni comuni: un patto tra parte pubblica, comunità e privati fondato sulla fiducia e collaborazione*, in *Il dir. dell’economia*, 1, 2023, 380-384; B. ACCETTURA, *Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza attiva*, federalismi.it, 16, 2019, 12-13; L. CAIANIELLO, *Glossario dell’amministrazione condivisa*, in *labsus.org*. Sull’assetto a geometrie variabili dei patti per la gestione del bene comune cfr. P. MICHIARA, *Beni comuni e patti di collaborazione*, cit., 10.

⁷¹ Può discutersi sulla sinallagmaticità di tali patti. Ebbene, se letti in chiave civilistica non sembrano avere carattere della sinallagmaticità o della corrispettività nonostante si attribuiscono specifici compiti. Sul medesimo problema con riferimento ai patti di collaborazione cfr. M.F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni*, cit., 2207.

caratterizzati da partecipazione rafforzata⁷² (nelle forme e alle condizioni previste nel patto⁷³) e da buona e capillare comunicazione⁷⁴: tra i poteri e le attività dei soggetti-fonte si potrebbe prevedere la possibilità di esprimere un parere, anche eventualmente vincolante, su scelte gestorie dell'infrastruttura o su progetti (o modifiche di progetti) di ricercatori interessati a fruire dei dati contenuti nella biobanca.

In questo caso, allorché la biobanca fosse a titolarità pubblica, la gestione si accosterebbe al modello canonico di gestione dei beni comuni nell'ordinamento italiano, definito in dottrina come modello istituzionale eteronomo⁷⁵.

Per quanto concerne la forma giuridica dell'ente titolare-gestore, si potrebbe anche prevedere la costituzione un ente del terzo settore sul modello dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (c.d. codice del terzo settore) per la valorizzazione dei beni comuni pubblici e privati⁷⁶.

Nell'ottica del sistema del codice del terzo settore sarebbero ipotizzabili le soluzioni previste dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 117⁷⁷ e le attività della biobanca concepita come bene comune ben possono

⁷² Cfr. E. CALICETI, *Il regime dei beni comuni: profili dominicali e modelli di gestione*, in M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, 2016, 83. Cfr. anche M. PROSPERO, *Beni comuni. Tra ideologia e diritti*, in N. GENGA, M. PROSPERO, G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino, 2014, 21. È essenziale in tale ottica l'individuazione di circuiti partecipativi snelli e flessibili al fine di catalizzare le istanze degli interessati secondo modalità meno istituzionalizzate di quelle previste dalla l. 241/1990. Cfr. A. SIMONATI, *Per la gestione «partecipata» dei beni comuni*, cit., 114-115.

⁷³ Nel definire il rapporto tra soggetti-fonte ed ente titolare della biobanca potrebbe essere utile anche accostarsi allo schema di servizi di intermediazione (anche tecnico-logistica) tra interessati e potenziali utenti di dati previsto dall'art. 10 della proposta di Regolamento UE sulla governance dei dati COM/2020/767 (il c.d. DGA). Nella prassi tali sistemi di intermediazione si presentano a scopo di lucro ma anche senza scopo di lucro. Nel primo caso un esempio importante è costituito dai *personal information management services* costituenti essenzialmente una offerta al pubblico a scopo di lucro di servizi di gestione dei dati in forma organizzata; nel caso dei servizi senza scopo di lucro come nel campo della ricerca genetica sono ravvisabili sistemi come quello del *data trust*. Cfr. G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 985. F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al data Governance Act*, in *Contr. impr. eur.*, 2021, 199 ss.; C. WENDEHORST, S. SCHWAMBERGER, J. GRINZINGER, *Datentreuhand – wie hilfreich sind sachenrechtliche Konzepte?*, in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, Tubinga, 2020, 103 ss.

⁷⁴ Cfr. A. SIMONATI, *Per la gestione «partecipata» dei beni comuni*, cit., 113-115.

⁷⁵ Cfr. E. CALICETI, *Il regime dei beni comuni*, cit., 84.

⁷⁶ Nel codice del terzo settore non è solo incentivata la costituzione di enti per la valorizzazione dei beni comuni nell'ottica della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo, ma ne è anche riconosciuto il valore e la funzione sociale come elemento preesistente rispetto alla successiva e necessaria regolazione pubblica (art. 2, comma 1, d.lgs. 117/2017). Cfr. G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, cit., 29 ss.; ID., *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. Cost.*, 3, 2020, 1449 ss.; F. MANGANARO, *Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche*, in *Dir. amm.*, 1-2, 2014, 45 ss.; R.A. ALBANESE, *I cittadini attivi*, in R.A. ALBANESE, E. MICHELAZZO (a cura di), *Manuale di diritto dei beni comuni urbani*, cit., 58-59; L. CAIANIELLO, *Le fondazioni di partecipazione al vaglio dei giudici contabili*, in Labsus.org, 24 maggio 2020; A. PAIRE, *Fondazioni di partecipazione e pubblica amministrazione. Rischi e opportunità di un modello organizzativo «atipico»*, in federalismi.it, 30, 2020, 159 ss.

⁷⁷ Ossia «associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 4, comma 1).

rientrare nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, in quanto aventi ad oggetto interventi e prestazioni sanitarie (lett. b) e socio-sanitarie (lett. c), attività di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (lett. f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) promozione e tutela dei diritti umani e degli utenti delle attività di interesse generale (lett. w) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati (lett. z).

Questione di particolare complessità è costituita dalla definizione dei soggetti attori e/o fruitori del bene comune⁷⁸.

Sul punto, nei beni comuni urbani, ferma una supervisione delle autorità pubbliche, il rapporto si instaura tra il titolare del bene e tra soggetti definibili come cittadini attivi, la definizione dei quali è attualmente affidata alla prassi delle diverse formulazioni dei singoli regolamenti amministrativi⁷⁹. In ogni caso, in dottrina si ritiene che cittadini attivi possano essere un singolo (ipotesi solo apparentemente meno complessa rispetto alle forme associative poiché richiede una attenta verifica della finalità generale perseguita dal singolo) enti o formazioni sociali stabilmente organizzate, ma anche e a certe condizioni comunità informali, con la precisazione che, in via generale non è ritenuto possibile prevedere un elemento escludente (cittadinanza, residenza, età) laddove vi sia effettiva volontà di partecipazione⁸⁰.

Con riferimento alle biobanche genetiche concepite come beni comuni, premettendo che si condivide pienamente la necessità che un bene comune debba essere fruibile tramite un accesso aperto e inclusivo non limitato ai soli portatori di interessi qualificati⁸¹, nel caso specifico, le peculiarità delle biobanche genetiche suggerirebbero la previsione di almeno tre cerchi concentrici di possibili attori/fruitori: una prima cerchia costituita dai soggetti-fonte e/o condivisori dei dati⁸², i quali, oltre ad essere dotati degli ordinari poteri connessi alla tutela dei dati personali, sarebbero titolari dei descritti poteri di partecipazione; una seconda cerchia costituita dall'eventuale comunità di riferimento laddove si trattasse di biobanche genetiche di popolazioni circoscritte aventi attenuati poteri di partecipazione ma non poteri connessi alla tutela dei dati; una terza cerchia, infine, coincidente, con chiunque (in qualità di ente o gruppo di ricerca, di singolo ricercatore o semplicemente di cittadino) voglia fruire del bene o offrire il proprio contributo.

In merito ai soggetti appartenenti alla terza categoria, la possibilità di fruizione sarebbe subordinata alle condizioni e alle modalità poste dal titolare-gestore del bene comune: nel caso della comunità dei ricercatori, ad esempio, l'utilizzo della biobanca genetica potrebbe essere subordinato non solo alla disciplina in materia di consenso al trattamento dei dati ma anche a ulteriori adempimenti connessi ai

⁷⁸ Sul problema della cerchia dei fruitori cfr. M. RENNA, C. MICCICHÈ, *Beni pubblici e diritti d'uso pubblico*, cit., 700-702.

⁷⁹ Con riferimento, ad esempio, al regolamento del Comune di Livorno i cittadini attivi sono solamente quelli costituiti in forme associative (art. 2, comma 1, lett. d Regolamento); diversamente, nel regolamento del Comune di Verona per la stipula di un patto di sussidiarietà è necessaria la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (art. 14, comma 2, lett. a, regolamento). Cfr. R.A. ALBANESE, *I cittadini attivi*, cit., 54-55.

⁸⁰ Cfr. R.A. ALBANESE, *I cittadini attivi*, cit., 54-59.

⁸¹ Cfr. A. SIMONATI, *Per la gestione «partecipata» dei beni comuni*, cit., 116.

⁸² Su dimensione, individuale, familiare e collettiva cfr. E. RIAL-SEBBAG, *Genetic Information: The individual, the family and the humankind*, in *Biolaw Journal*, 1, spec., 2021, 13-16.

poteri partecipativi dei soggetti-fonte e/o della comunità di riferimento nel caso delle biobanche di popolazione.

Da ultimo occorre rilevare in che modo tale sistema organizzativo di gestione delle biobanche concepite come beni comuni possa conciliarsi con la tutela individuale dell'autodeterminazione informativa di ogni soggetto connesso ai dati genetici condivisi, e più specificamente del consenso che è e resta personalissimo⁸³.

In altra sede si è rappresentata la difficile compatibilità tra revoca del consenso "ad nutum" ed esigenze solidaristiche di ricerca scientifica, rilevandosi come, in tal caso, sarebbe opportuno perlomeno prevedere un onere motivazionale in capo all'interessato laddove intenda procedere con la revoca⁸⁴.

Ad avviso di chi scrive, la costituzione di un ente di gestione di un bene comune potrebbe anche contribuire a contenere il problema della revoca del consenso al trattamento dei dati condivisi: infatti, con riguardo ai soggetti che condividano i dati nella biobanca e costituiscano il bene comune in atto, davanti ai poteri di partecipazione alla gestione della biobanca potrebbe corrispondere non già la perdita del potere di revoca quanto, ad ogni modo, un onere motivazionale, seppur minimale, in capo al soggetto-fonte in caso di revoca.

5. Partecipazione interna o autogestione

In considerazione del permanere del potere di revoca dei dati dall'infrastruttura, una soluzione ancora più sperimentale potrebbe consistere nella costituzione di biobanche fondate e autogestite dalla stessa comunità dei soggetti fonte e/o dalla comunità di riferimento.

Alla luce di tale ipotesi, definibile come "autogestione" o "quasi-autogestione"⁸⁵, si verificherebbe, analogamente al caso della partecipazione esterna con poteri di intervento, una trasformazione dei dati genetici da bene comune in potenza a bene comune in atto; tuttavia, in questo caso i soggetti-fonte condivisori non solo avrebbero poteri partecipativi ma aderirebbero anche all'ente come soci mediante una applicazione massima del principio di sussidiarietà⁸⁶.

⁸³ Questo problema risulta un nodo ancora in gran parte irrisolto della condivisione dei dati ed emerge, peraltro, anche dai considerando 24 e 31 del DGA. Cfr. anche G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 992-993.

⁸⁴ Cfr. S. FANNI, L. MARILOTTI, *Ricerca genetica e tutela dei dati personali nel diritto dell'Unione Europea e nel diritto italiano: è possibile un bilanciamento?*, in federalismi.it, 8, 2021, 114-115.

⁸⁵ Il modello dell'autogestione è classificabile tra i modelli istituzionali autonomi a determinazione statutaria. In tal caso l'autonomia statutaria che determina i poteri dei consociati non ha una solida base legale ma sembra potersi classificare tra i modelli di gestione autonoma per mezzo di un potere statutario implicitamente riconosciuto dalla normativa. Cfr. E. CALICETI, *Il regime dei beni comuni*, cit., 84

⁸⁶ D'altra parte «la separazione individuo-Stato tende a ridursi, attraverso strutture intermedie formalmente privatistiche, ma a vocazione pubblicistica (sindacati, partiti, comitati, movimenti, associazioni, fondazioni), la struttura del diritto pubblico liberale-borghese, propria dello Stato di diritto, inizia quel processo di trasformazione che lo porta ad acquisire progressivamente la sua vocazione, che chiameremo funzionale-sociale». A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 45.

L'autogestione avrebbe, da un lato, finalità mutualistica e altruistica⁸⁷ e, dall'altro lato, finalità di rafforzamento della posizione di ogni condivisoro⁸⁸: questa ricostruzione sembra accostabile alla categoria definita in dottrina come biobanche «a titolarità diffusa»⁸⁹ ma anche all'istituto della cooperativa di dati disciplinata, tra l'altro, dall'art. 2, comma 1, n. 11 del DGA⁹⁰.

Con riguardo al rapporto tra soggetti-fonte ed ente gestore, da un punto di vista statutario e organizzativo, oltre all'atto di condivisione dei dati genetici non vi sarebbe un patto di collaborazione ma, bensì, un atto di adesione come socio all'ente gestore della biobanca; di conseguenza, è in funzione della qualità di socio della biobanca che si acquisirebbero i relativi diritti di partecipazione all'attività della struttura.

Secondo il modello in esame, i soggetti-fonte condivisoro avrebbero il concreto potere di decidere se, come e quando mettere a disposizione di ogni singolo progetto (presentato agli organi di governo dell'infrastruttura dai ricercatori interni o esterni ad essa) i dati custoditi nella biobanca (o parte di essi).

Dal momento che tale potere sarebbe esercitato dai soggetti-fonte mediante l'attività degli organi sociali, in tal caso, al fine di fornire a tutti i partecipanti strumenti per esercitare una piena e consapevole partecipazione, emerge in maniera particolarmente significativa l'opportunità di prevedere come organo sociale un comitato tecnico-scientifico unito e/o complementare a un comitato etico aventi il rilevantissimo compito di fornire ai soci dell'ente una adeguata informazione e, di conseguenza, gli strumenti perché gli organi sociali possano assumere decisioni ponderate in merito a tutti gli aspetti della vita della biobanca: dalla cura (ossia protezione, conservazione e manutenzione per garantire

⁸⁷ In tal senso può essere utile trarre ispirazione dal concetto di altruismo dei dati di cui all'art. 2, comma 1, n. 16 del DGA ossia «la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale». Sul concetto di altruismo dei dati cfr. M. TADDEO, *Data Philantropy and Individual Rights*, in *Mind and Machines*, 27, 2017, 1 ss.

⁸⁸ Cfr. G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 985. Cfr. anche C. WENDEHORST, S. SCHWAMBERGER, J. GRINZINGER, *Datentreuhand*, cit., 103 ss.

⁸⁹ F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 166-167; C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 183.

⁹⁰ Cooperative definibili come servizi di intermediazione «offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri prima di concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il consenso al trattamento dei dati personali» (art. 2, comma 1, n. 11, DGA). Sulle cooperative di dati cfr. H. BAARS, A. TANK, P. WEBER, H.G. KEMPER, H. LASI, B. PEDELL, *Cooperative Approaches to Data Sharing and Analysis for Industrial Internet of Things Ecosystems*, in *11 Applied Sciences*, 2021, 7547; M. MICHELI, M. PONTI, A. BERTI SUMAN, *Emerging models of data governance in the age of datafication*, in *Big Data & Society*, 2020, 7.

fruibilità e qualità), alla gestione, alla messa a disposizione dei dati genetici per ricerche, nonché, infine, al rafforzamento del rapporto con la comunità scientifica e con l'eventuale comunità di riferimento.

Deve essere precisato, certamente, che l'auto-organizzazione dei soggetti-fonte e della comunità di riferimento, se può essere idonea a istituire strutture capaci di garantire un uso del bene razionale e duraturo, essa non deve essere tale da porsi in contrasto con le regole statuite dalle autorità di regolazione e controllo le quali conservano un ruolo fondamentale (sebbene principalmente indiretto)⁹¹. Inoltre, è opportuno che le autorità pubbliche scongiurino «fenomeni corporativi di lobbismo o di confusione sociale» fondati su gruppi di interesse «che sembrano favorire lo sviluppo di veri e propri ordini intorno ai quali si ri-organizzano le società politiche» e «che determinano la c.d. disseminazione degli interessi corporati»⁹², se non «eccessi di localismi»⁹³ o comunitarismi egoistici⁹⁴.

Da tali pericoli, già riscontrabili in altri settori della gestione dei beni comuni⁹⁵, la dottrina pare suggerire, se non la definizione di enti standardizzati, quantomeno una stringente vigilanza pubblica per evitare regole troppo differenti che possano frammentare e indebolire le modalità di sviluppo e tutela dei diritti fondamentali e, paradossalmente, cadere nella trappola dell'individualismo: se «questo sarebbe un errore imperdonabile e irreparabile, per il quale saremmo tutti chiamati a rispondere verso le generazioni future»⁹⁶, deve, però, osservarsi che potrebbero in astratto verificarsi casi nei quali sia effettivamente necessario per la comunità locale che gestisce un bene comune adottare un regime differenziato e speciale.

Sotto il profilo del bilanciamento tra ricerca scientifica e tutela dei dati personali, il modello dell'auto-gestione da parte dei donatori costituiti in ente potrebbe offrire qualche soluzione ulteriore con riguardo all'autodeterminazione informativa e al problema della revoca del consenso. Infatti, allorché fossero i soggetti-fonte ad aver costituito la biobanca o aderito ad essa e ad aver contestualmente

⁹¹ È interessante osservare che attraverso i regolamenti per la gestione condivisa dei beni pubblici e/o comuni, l'amministrazione muta il proprio ruolo «diventando, rispetto a determinati soggetti e in relazione a carte pratiche, un facilitatore (enabler) piuttosto che un fornitore di beni e servizi. In questo schema, essa ha il compito di aiutare quanti vedano in un edificio, in un'area degradata, in un'aiuola, delle potenzialità per un lavoro collettivo di cura e recupero del bene, semplificando e alleggerendo il procedimento di rilascio delle autorizzazioni necessarie per avviare la riqualificazione». U. MATTEI, *I beni comuni e le comunità locali*, cit., 20, si vedano anche 21-22.

⁹² Per questo «Il soggetto pubblico deve esercitare quel minimo essenziale di potere al fine di garantire che le comunità di riferimento, le quali accedono al bene per soddisfare loro fasce d'utilità, non assumano di fatto nel tempo atteggiamenti escludenti tipici del regime proprietario. occorre evitare, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle esperienze locali, la nascita di microsistemi di governance dei beni comuni, anche felici ed efficienti, che tuttavia rischiano di mettere in crisi il principio di eguaglianza, attraverso una accelerata frammentazione della tutela dei diritti». A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 68. Cfr. anche G. BRAVO, *Né tragedia, né commedia: la teoria dei «commons» e la sfida della complessità*, in *Rass. it. sociologia*, 2002, 4; V. E. PARISI, *Interesse nazionale e globalizzazione. I regimi democratici nelle trasformazioni del sistema post-westfaliano*, Milano, 1998, *passim*.

⁹³ A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 73.

⁹⁴ Cfr. E. CALICETI, *Il regime dei beni comuni*, cit., 89.

⁹⁵ Infatti, «l'insorgere di processi sospinti dal principio di sussidiarietà verticale e le nuove competenze di comuni e regioni» hanno contribuito «a frammentare il governo e la gestione di questi beni [comuni], che per loro natura richiedono – pur nel rispetto delle identità locali – omogeneità (per evitare facili processi di comunitarismo), proprio in quanto tesi alla tutela di diritti fondamentali e, in senso più ampio, ad un nuovo modello di democrazia». A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 63.

⁹⁶ A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, cit., 73.

conferito solidaristicamente i dati nella stessa trasformandoli in beni comuni in atto, in tal caso i soggetti-fonte con tale condivisione potrebbero non limitarsi a fornire un semplice consenso ma, bensì, un'adesione a un progetto collettivo e solidaristico volto al progresso della comunità di riferimento e, in generale, dell'umanità. Per questo, potrebbe ritenersi sussistente la necessità che i soggetti-fonte, laddove intendessero venire meno al progetto solidaristico della biobanca come bene comune, avessero certamente la libertà di ritirare i dati ma con uno specifico onere motivazionale consistente nel rilevare la prevalenza, in un bilanciamento in concreto, dell'interesse al ritiro dei dati rispetto al pregiudizio nel privare la biobanca di tali dati. In altri termini, aderendo al progetto collettivo-solidaristico della biobanca come bene comune, i soggetti-fonte vedrebbero esponenzialmente aumentare i propri poteri partecipativi all'interno della biobanca (rispetto a quanto avverrebbe utilizzando altri modelli) ma, in parallelo ai poteri, sorgerebbe anche l'onere di giustificare le ragioni del recesso dal progetto solidaristico con impossibilità di revocare "ad nutum" i dati laddove fossero prevalenti le esigenze di ricerca.

A ben vedere, il descritto modello pare applicabile essenzialmente al solo caso della titolarità mediante autogestione da parte dei donatori, in quanto, solamente in tale ultimo caso, lo spirito di condivisione e la assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo soggetto-fonte risulta tale da giustificare anche la possibile prevalenza del progetto sul diritto di revoca del consenso/recesso "ad nutum" dal progetto.

Appurata l'utilità di un modello nel quale i soggetti-fonte siano in prima persona i protagonisti di quella che può definirsi come una autogestione o una quasi-autogestione, occorre provare ad ipotizzare quale sia la migliore forma giuridica per l'ente gestore.

Una prima ipotesi può consistere nell'utilizzo dell'istituto del *charitable trust* (o *biotrust*): in particolare i soggetti-fonte, con l'atto di condivisione e di creazione del bene comune in atto, potrebbero contestualmente conferire l'adesione a un ente avente poteri di gestione trasparente ma autonoma e indipendente⁹⁷.

Sebbene, il *biotrust* sia un sistema particolarmente efficiente come testimonia la fortuna dell'istituto soprattutto nel mondo anglosassone, il fatto che il *trust* costituisca un'entità estranea ai donatori può inficiare quella dimensione collettivo-solidaristica alla base dell'atto di condivisione dei dati come bene comune in atto. Tale gestione potrebbe, inoltre, risultare un sistema troppo tecnocratico dal momento che le decisioni spetterebbero solamente a chi è preposto all'amministrazione del *trust*⁹⁸.

Altre ipotesi ricostruttive possono trarsi alla luce del sistema delineato dal d.lgs. 117/2017 già menzionato nel precedente paragrafo.

Ad avviso di chi scrive, tra i possibili schemi individuati dal codice del terzo settore, la formula che pare maggiormente idonea a sostenere un sistema di (quasi)autogestione da parte dei soggetti-fonte può

⁹⁷ Cfr. D.E. WINICKOFF, R.N. WINICKOFF, *The charitable biotrust as a model for genomic biobanks*, in *New Engl. Jour. Med.*, 349, 12, 2003, 1180-1184; cfr. anche J. OTTEN, H.R. WYLE, G.D. PHELPS, *The charitable trust as a model for genomic biobanks*, in *The New England Journal Medicine*, 1, 2004, 84 ss.

⁹⁸ Anche in dottrina si manifestano perplessità sull'uso del *biotrust*. Cfr. F. GASPARI, *La circolazione dei dati genetici e delle biobanche*, cit., 168; C. PICIOCCHI, R. DUCATO, L. MARTINELLI, S. PERRA, M. TOMASI, C. ZUDDAS, D. MASCALZONI, *Legal issues in governing genetic biobanks*, cit., 188; R. DUCATO, *Database genetici*, cit., 312. In tema di *data trusts*, rilevanti sono i sistemi di incentivo dell'altruismo dei dati (artt. 19-22 DGA). Cfr. G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 987.

essere costituita dall'associazione del terzo settore: tale modello ben potrebbe favorire la dimensione solidaristica ed ecologico-partecipativa scaturente dalla volontà dei soggetti-fonte di condividere i propri dati genetici in un progetto comune.

6. Conclusioni

Se per alcune tipologie di beni comuni il progresso tecnologico (servente rispetto ad uno sviluppo tendenzialmente predatorio) può comprometterne la fruibilità come già intuiva Giannini⁹⁹, la tecnologia ha, altresì, permesso la possibilità di conoscere e studiare i dati genetici e di renderli anche beni comuni fruibili dalla collettività, pur con il necessario rispetto dei crismi necessari al fine di non comprimere illegittimamente la sfera personale dei soggetti-fonte e non deteriorare la risorsa.

Ebbene, come si è visto, attraverso le ipotesi di gestione partecipata che sono state formulate si è cercato di fornire qualche spunto al fine di tentare di mitigare alcuni tradizionali problemi del diritto dei dati genetici e della regolazione delle biobanche genetiche, ma anche di tentare di colmare le lacune dell'attuale normativa¹⁰⁰.

In particolare, posto il rispetto del sistema multilivello di tutela dei dati personali, per mezzo del descritto sistema di partecipazione e/o di autogestione, oltre a poter essere resa maggiormente stabile la ricerca rispetto ai sistemi "ordinari", risulta anche maggiormente incentivata una fruizione razionale della risorsa al fine di evitare forme di uso egoistico e/o pregiudizievole¹⁰¹. Del resto, anche il PNRR e il Next Generation EU pongono l'accento sulla stretta correlazione tra transizione ecologica, inclusione sociale e beni comuni, giudicando questi ultimi utili per la ripresa economica e, in generale, giudicando strategica la relazione tra beni comuni e comunità di riferimento¹⁰².

Dalla dimensione ecologico-solidaristica e da una concezione come bene comune che garantisca la partecipazione dei donatori alla gestione possono derivare numerosi vantaggi che si riverberano nella stessa gestione.

In particolare, da tale infrastruttura può derivare, come si è detto, l'obiettivo incentivo per i soggetti-fonte a condividere i propri dati in una piattaforma che garantisca la loro effettiva partecipazione e, allo stesso tempo, può derivare il vantaggio strategico della creazione di un legame tra soggetti-fonte e comunità degli scienziati idoneo a rendere più proficua e stabile la ricerca e ad attenuare se non

⁹⁹ Cfr. M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1985, in particolare 79 ss. Sul punto vedasi anche G. NAPOLITANO, *I beni pubblici e le «tragedie dell'interesse comune»*, in AA.VV., *Atti del Convegno Analisi economica e diritto amministrativo, Annuario AIPDA 2006*, Milano, 2007, 125 ss.

¹⁰⁰ In tal senso «l'opzione teorica dei beni comuni si rivela, pertanto, espressione di una moderna dogmatica che promuove l'integrazione dei valori normativi nel processo di costruzione dei concetti giuridici, chiamati non soltanto a una funzione esplicativa delle *rationes* di alcune discipline, ma altresì a permettere la loro rappresentazione coerente nel sistema, in grado di favorire il processo di integrazione delle lacune». G. CARAPEZZA FIGLIA, *Tecniche e ideologie*, cit., 204; ID., *Premesse ricostruttive del concetto di beni comuni nella civilistica italiana degli anni Settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2011, 1084 ss.

¹⁰¹ Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Proprietà, beni pubblici, beni comuni*, cit., 646.

¹⁰² Cfr. G. FIDONE, *Il coinvolgimento del settore privato nell'amministrazione condivisa dei beni comuni: un patto tra parte pubblica, comunità e privati fondato sulla fiducia e collaborazione*, in *Il dir. dell'economia*, 1, 2023, 391; G. B. REGGIANI, A. GIORDANO, *Per un'amministrazione condivisa dei commons nella realtà dei comuni*, in [Ambiente-diritto.it](https://www.ambiente-diritto.it), 3, 2022, 2.

addirittura risolvere il problema del consenso come è sempre più evidente anche alla luce di recenti studi¹⁰³. Conseguentemente, maggiori sono il numero delle informazioni condivise e il tempo nel quale esse permangono nella infrastruttura, maggiore è il valore (o meglio il potenziale) della biobanca ma anche delle medesime informazioni condivise poiché possono essere combinate con le altre informazioni custodite nell'infrastruttura¹⁰⁴: ebbene, se uno dei principali problemi del governo dei dati risiede nel riutilizzo, una infrastruttura gestita nelle modalità proposte potrebbe essere capace di convogliare importanti quantità di dati genetici verso finalità di interesse pubblico¹⁰⁵ nell'ottica di una visione costituzionalmente orientata dell'uso dei beni¹⁰⁶.

In merito alla platea dei soggetti che devono essere coinvolti per garantire l'attivazione del descritto meccanismo virtuoso, nel progettare la piattaforma di comunicazione con i partecipanti all'infrastruttura, i gestori della biobanca dovrebbero considerare anche che, in una dimensione ecologica e solidaristica, la partecipazione alla ricerca può avere effetti benefici non solo per gli individui reclutati nel progetto ma anche per i parenti di sangue e tutti coloro che condividano rilevanti porzioni di sequenza genetica¹⁰⁷; ma, a ben vedere, la partecipazione di tali soggetti può risultare utile anche la fine di prevenire potenziali conflitti intersoggettivi tra coloro i quali condividano porzioni di sequenza genetica¹⁰⁸. Inoltre, nel caso specifico delle biobanche di popolazione, costituite per studiare le caratteristiche di

¹⁰³ Sul fatto che un maggiore coinvolgimento riduca la probabilità di defezioni è emblematica la ricerca dell'Università di Harvard nella quale è stato sperimentato il legame tra quanto i donatori siano consapevoli della ricerca e, conseguentemente, il livello di affidabilità della ricerca. Sul punto si rimanda al sito dell'Harvard Personal Genome Project (<http://www.personalgenomes.org>), nonché a M.P. BALL, J.R. BOBE, M.F. CHOU, T. CLEGG, P.W. ESTEP, J.E. LUNSHOF, *Harvard Personal Genome Project: lessons from participatory public research*, in *Genome Med*, 2, 2014, 10 ss. In questo modo «la gestione partecipata, transcendendo necessariamente la dimensione dell'esclusività, vira verso una condivisione delle informazioni che non è liberamente accessibile né appannaggio dei soli gestori della raccolta, bensì pretende di essere regolata e controllabile da parte dei singoli utenti, tramite la partecipazione e l'esercizio dell'autodeterminazione informativa. In tale direzione, le prerogative concesse da una tale nuova forma di appartenenza e la gestione partecipata dei dati che ne consegue – entrambi pienamente coerenti con la funzione pubblicistica-solidaristica della raccolta – consentono oltremodo di valorizzare le utilità derivanti dall'utilizzo di siffatte risorse, garantendo una gestione dei dati più in linea con i diritti degli interessati non già affidata all'instabilità del consenso, bensì ad un potere di controllo interno e ad una forma di governo esterno, entrambi tesi alla costante verifica di conformità dell'attività del titolare». E. ERRIGO, *Big healthcare data sets*, cit., 102-104 e 109; N. MUCIACCIA, *Osservazioni preliminari*, cit., 345; I. GARACI, *Lo statuto giuridico dei nuovi beni immateriali*, cit., 435.

¹⁰⁴ Infatti, l'informazione assume maggiore valore se combinata e raccolta in larga scala come dimostrato anche dal caso degli *healthcare datasets*. Cfr. E. ERRIGO, *Big healthcare data sets*, cit., 98. In questo senso «il "fare network", quindi, diventa condizione essenziale per raggiungere con maggiore efficienza nuove vette conoscitive — e soluzioni effettive —, rovesciando il paradigma dell'isolamento dei ricercatori, a lungo tallone d'Achille di tale settore (soprattutto per gli enti penalizzati geograficamente o economicamente)». M. CIANCIMINO, *Circolazione "secondaria" di dati sanitari e biobanche*, cit., 46-47.

¹⁰⁵ Su tale finalità cfr. G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., 976. Cfr. anche l'interessante ricerca in tema di riutilizzo dei dati T. RAMGE, V. MAYER SCHONBERGER, *Fuori i dati! Rompere i monopoli delle informazioni per rilanciare il progresso*, Milano, 2021, in particolare 39 ss.

¹⁰⁶ Sul punto utili spunti son forniti già da A. M. SANDULLI, voce *Beni pubblici*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, 277 ss.

¹⁰⁷ Cfr. L. JOHNSON, S. ERIKSSON, *Autonomy is a Right, Not a Feat: How Theoretical Misconceptions have Muddled the Debate on Dynamic Consent to Biobank Research*, in *Bioethics*, 7, 2016, 471-478.

¹⁰⁸ Sulla necessità di meglio precisare in tal senso il rapporto giuridico tra donatori e parenti di sangue dei donatori cfr. I. DE MIGUEL BERIAIN, D. JOVE, *Is it possible to place limits on the self-determination of your own genetic data? Certainly, and there is an urgent need for it!*, in *Biolaw Journal*, 1, 2021, 221-222.

una peculiare comunità, potrebbe essere utile attuare non solo un coinvolgimento dei soggetti-fonte dei dati ma, altresì, dell'intera popolazione appartenente alla comunità in un'ottica di reciprocità tra qualità comune del bene e comunità di riferimento che ha la possibilità beneficiare delle utilità del bene¹⁰⁹.

In definitiva, tra i due modelli proposti nelle pagine precedenti quello preferibile pare, a chi scrive, l'autogestione: esso, infatti, più di sistemi puramente pubblicistici o privatistici, sarebbe capace di responsabilizzare massimamente i soggetti-fonte sull'importanza della condivisione dei propri dati e sull'importanza della ricerca per il progresso dell'umanità e vincolerebbe che il soggetto-fonte che intendesse ritirare i propri dati dal progetto fosse legittimato non dal mero capriccio ma, bensì, da un onere motivazionale rafforzato. Al contempo, il modello della autogestione garantirebbe anche la fortissima responsabilizzazione della comunità scientifica interessata allo studio dei dati contenuti nella biobanca e obbligherebbe ogni studioso a comunicare in maniera chiara e trasparente obiettivi e risultati della ricerca alla comunità (in special modo dei soggetti-fonte). Sarebbe, in altre parole, un modello espressione di regolamentazione nata dal basso caratteristica delle democrazie post-moderne¹¹⁰ e capace, più di altri modelli, di attuare la celebre massima kantiana «non essere mai per gli altri un puro mezzo, ma sii per loro nello stesso tempo un fine»¹¹¹.

Ad ogni modo, se la categoria del bene comune e il modello di gestione proposto possono presentarsi utili, tali ipotesi sono sostenute da una base giuridica ancora tenue e non del tutto idonea a regolamentare organicamente il complesso universo della ricerca genetica: restano, quindi, necessari interventi normativi per rimuovere le ambiguità e fornire maggiori punti fermi nella regolamentazione delle biobanche genetiche¹¹² ma anche per meglio coordinare tale disciplina con quella dei beni comuni e, più nello specifico, dei beni comuni informativi¹¹³.

In ogni caso, se la sfida è seria, l'alternativa a non affrontare organicamente il problema sarebbe, del resto, quella di consentire la creazione di sistemi poco attraenti o alla lunga poco funzionali laddove dovessero operare nel rispetto delle regole pensate all'interno di una dimensione esclusivamente individuale.

Infine, sul piano del controllo, in considerazione della delicatezza della materia in esame, restano opportune e auspicabili, in generale, la massima cautela, nonché una vigilanza pubblica stringente al fine

¹⁰⁹ Accostandosi ulteriormente alla disciplina dei beni comuni urbani. Cfr., sul rapporto tra comunità di riferimento e beni comuni urbani, R.A. ALBANESE, *Istituti e regole*, cit., 32 ss.

¹¹⁰ Cfr. A. CIERVO, voce *Diritto dal basso*, in *Dig. disc. privat.*, sez. civile, Agg. 2014, Torino, 2014, 188 ss.; S. VILLAMENA, *Note in tema di beni comuni e partecipazione*, cit., 146.

¹¹¹ I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten*, trad. it. a cura di Giovanni Vidari, Roma-Bari, 1983, 43.

¹¹² Cfr. M. CAREDDA, C. ZUDDAS, *La circolazione delle biobanche di ricerca genetica in una recente pronuncia della Suprema Corte, e nella disciplina post GDPR*, in *Rivista giuridica sarda*, 3, 2022, 469; S. FANNI, *Le biobanche di popolazione al vaglio della Suprema Corte di Cassazione: alcune note critiche sull'Ordinanza n. 27325 del 7 ottobre 2021*, in *Biolaw Journal*, 4, 2022, 296; I. RAPISARDA, *Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali*, cit., 328.

¹¹³ Sul punto, per le biobanche genetiche e i beni informativi genetici, occorrerebbe un percorso analogo e parallelo a quello della progressiva autonomia del concetto di proprietà culturale. Cfr. L. CASINI, *Patrimonio culturale e diritti di fruizione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2022, 662-663.

di garantire che i due modelli di gestione proposti (partecipazione esterna e autogestione) non tradiscano la dimensione ecologica e la funzione sociale¹¹⁴.

Essays

¹¹⁴ In generale, cfr. E. CALICETI, *Il regime dei beni comuni*, cit., 89. E nell'ottica della valorizzazione della dimensione pubblicistica dei beni sarebbe auspicabile valorizzare anche forme di controllo eventualmente della Corte dei Conti come sostituto all'ingerenza politico-amministrativa. Sul punto si veda G.B. REGGIANI, A. GIORDANO, *Per un'amministrazione condivisa dei commons nella realtà dei comuni*, in [Ambientediritto.it](https://www.ambientediritto.it), 3, 2022, 8-9. In proposito potrebbe risultare utile anche adottare forme di bilancio sociale. Sul punto Cfr. A. SIMONATI, *Per la gestione «partecipata» dei beni comuni*, cit., 116-122; M. MARUCCIO, I. STECCOLINI, *Nuovi modelli di accountability nelle amministrazioni pubbliche: un'analisi empirica del contenuto del bilancio sociale degli enti locali*, in *Azienda pubbl.*, 4, 2005, 665 ss.; G. CREPALDI, *Il bilancio sociale: nozione e funzioni*, in *Foro amm. C.d.S.*, 5, 2005, 1482 ss.